



# carcere & dintorni

prontuario della normativa di riferimento  
edizione aggiornata a marzo 2015



Regione Emilia-Romagna  
Assemblea legislativa

Garante delle persone  
sottoposte a misure restrittive  
o limitative della libertà personale

# carcere e dintorni

prontuario della normativa di riferimento  
edizione aggiornata a marzo 2015



## Introduzione

Questo libretto vuole essere un piccolo contributo per chi si trova ristretto in carcere, ma anche per chi opera nel carcere, al fine di agevolare i detenuti nella comprensione delle leggi penitenziarie italiane e delle regole che disciplinano il regime penitenziario.

A volte la durata stessa della detenzione potrebbe ridursi o addirittura la privazione della libertà personale venire meno, se solo ci fosse più informazione su ciò che si può fare dentro e fuori dal carcere.

Le persone ristrette, a maggior ragione quelle straniere, incontrano difficoltà per comprendere la realtà che le circonda, non riescono di frequente ad esercitare i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento.

E non vengono a conoscenza di opportunità di studio, formazione, lavoro. Alla privazione della libertà personale non deve accompagnarsi la perdita di altri diritti, tra cui quello ad essere informati.

Va sempre tenuto presente che il trattamento penitenziario deve essere ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità umana, senza discriminazioni basate su nazionalità, razza, sesso, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e religiose.

Carcere e dintorni è disponibile in 6 lingue: italiano, albanese, arabo, francese, inglese, spagnolo.

In considerazione delle importanti riforme apportate a seguito della ormai celebre "sentenza Torreggiani" dell'8 gennaio 2013, si è proceduto ad una revisione del testo, che risulta aggiornato alla normativa in vigore a marzo 2015.

Desi Bruno

garante per le persone sottoposte a misure  
restrittive della libertà personale



## Le Regole Penitenziarie Europee

Approvate dal Comitato dei Ministri dei 46 Stati europei  
l'11 gennaio 2006

### *Principi fondamentali*

- 1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.*
- 2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.*
- 3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.*
- 4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.*
- 5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.*
- 6. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà.*
- 7. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.*
- 8. Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti.*
- 9. Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un*

*controllo da parte di una autorità indipendente.*

## **Costituzione della Repubblica Italiana**

### *Principali articoli di riferimento*

#### **Art. 2**

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

#### **Art. 3**

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

#### **Art. 24**

*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.*

*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.*

*Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.*

*La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.*

*Art. 25*

*Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.*

*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.*

*Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.*

*Art. 26*

*L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.*

*Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.*

*Art. 27*

*La responsabilità penale è personale.*

*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.*

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

*Non è ammessa la pena di morte.*

*Art. 111*

*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*

*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.*

*La legge ne assicura la ragionevole durata.*

*Nel processo penale, la legge assicura che la persona*



accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

## Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali -

Firmata a Roma il 4 novembre 1950 - Principali articoli di riferimento

### Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

### Articolo 3 - Divieto della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

### Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:

- a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona

*detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;*

*b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;*

*c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;*

*d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civili.*

#### *Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza*

*1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.*

*Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:*

*a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;*

*b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;*

*c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;*

*d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;*

*e. se si tratta della detenzione regolare di una persona*

suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie

sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

- a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

Articolo 7 - Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una

omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

*Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare*

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

*Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da

*quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.*

#### *Articolo 10 - Libertà di espressione*

*1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.*

*2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.*

#### *Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione*

*1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.*

*2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto*

*di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.*

#### *Articolo 12 - Diritto al matrimonio*

*Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.*

#### *Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo*

*Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.*

#### *Articolo 14 - Divieto di discriminazione*

*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.*

#### *Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto*

*Nessuna disposizione della presente Convenzione può*



*essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.*

#### NOTA BENE

Il presente opuscolo è aggiornato alla normativa in vigore nel mese di Marzo 2015.

Le modifiche rispetto alla prima edizione dell'opuscolo sono state segnalate nel testo con il colore blu.

#### Abbreviazioni

Nel testo verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- cp = codice penale
- cpp = codice di procedura penale
- op = L. 26 luglio 1975, n.354 cd. ordinamento penitenziario



## PROVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DIRITTI DELLA DIFESA - INFORMAZIONI RAPIDE SUL PROCESSO - RICORSO ALLA CEDU

- Motivi per cui si è in carcere	23
- Udiienza di convalida (art.391 cpp)	24
- L'arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare	26
- Modifiche al T.U. sugli stupefacenti (D.P.R. n°309/1990) – art. 73 comma 5	30
- La nomina del difensore di fiducia	32
- Il patrocinio a spese dello Stato	33
- Il diritto all'interprete per i detenuti stranieri	34
- Il tribunale del riesame	36
- Scarcerazione - elezione di domicilio	36
- Il processo	37
- Giudizio direttissimo (art.558 cpp)	38
- I riti cosiddetti alternativi	39
- Sospensione del procedimento con messa alla prova	40
- Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili	43
- Il lavoro di pubblica utilità per le persone tossicodipendenti	44
- L'appello	45
- Il ricorso per cassazione (art.606 cpp e seguenti)	45
- Ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo	45
- Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio	46
- Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto	48

## LA FASE ESECUTIVA – ARRESTO A SEGUITO DELL'ORDINE DI ESECUZIONE – GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- L'arresto a seguito di ordine di esecuzione (art.656 cpp)	57
- Il Giudice dell'esecuzione	60
- Indulto	60

- Restituzione nel termine	61
- Riparazione per ingiusta detenzione, revisione della sentenza, riparazione dell'errore giudiziario	62
- Convenzione di Strasburgo	62
- Decreto legislativo 7 settembre 2010, n.161	63

## MISURE DI SICUREZZA E PERICOLOSITÀ SOCIALE

- Libertà vigilata (art. 228 c.p.)	72
- Ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222 c.p.)	72
- Assegnazione a una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.)	74

## MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - BENEFICI PENITENZIARI

- Principi fondamentali e trattamento penitenziario	75
- Il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza	76
- Lavoro all'esterno (art. 21 o.p.)	78
- Liberazione anticipata (art. 54 o.p. e art. 103 d.p.r. 230/2000)	79
- Semilibertà (art. 48 o.p., art. 50 o.p., art. 50 bis o.p. e art. 101 d.p.r. 230/2000)	79
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p. e art. 100 d.p.r. 230/2000)	80
- Detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies o.p.)	82
- Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare (art. 58 quinquies o.p.)	84
- Assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21 bis o.p.)	84
- L. 26 novembre 2010, n.199 e successive modificazioni. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai 18 mesi	84
- Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 d.p.r. 309/1990 e art. 99 d.p.r. 230/2000)	85
- Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcooldipendenti (art. 90 ss. d.p.r. 309/1990)	86
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p. e artt. da 96 a 98 d.p.r. 230/2000)	86

- Sospensione condizionata della pena detta "indultino" (l.207/2003)	87
- Liberazione condizionale (art. 176 c.p. e art. 682 c.p.p.)	88
- Espulsione quale misura alternativa "atipica" della detenzione	88
- Permessi premio (art. 30 ter o.p.)	91
- Concessione di permessi premio ai recidivi (art. 30 quater o.p.)	92
- Permessi per gravi motivi familiari (art. 30 o.p.)	92

## DIRITTI E DOVERI DEL DETENUTO

- Visita medica e colloquio psicologico	97
- Il personale dell'istituto	98
- Il garante dei diritti delle persone private della libertà personale (territoriale)	102
- Istituzione del garante nazionale dei detenuti	104
- La richiesta scritta	105
- Trasferimenti (art. 42 o.p.)	105
- Le traduzioni	106
- I colloqui e le telefonate	107
- Posta ed oggetti dei quali è lecito il possesso	110
- La spesa, la cottura dei cibi e l'uso dei fornelli	111
- La scuola	111
- La formazione professionale	112
- Il lavoro interno	112
- Attività ricreative o sportive	113
- Associazioni che operano nell'istituto penitenziario	113
- La cella, igiene e prevenzione	113
- Diritto alla salute in carcere	114
- Alimentazione	116
- Le spese processuali e di mantenimento in carcere	117
- Diritto di voto	117
- Religione e pratiche di culto (26 o.p.)	118
- Le norme di comportamento	118
- Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione (art. 41 o.p.)	122
- Provvedimenti disciplinari in via cautelare (art. 78 d.p.r. 230/2000)	122

- Procedimento disciplinare (art. 81 d.p.r. 230/2000)	123
- Diritto di reclamo (art. 35 o.p.)	125
- Reclamo giurisdizionale (art. 35 bis o.p.)	125
- Reclamo al magistrato di sorveglianza (art. 69 comma 6 op)	126
- Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo o delle libertà fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti o internati (art. 35 ter o.p.)	128

## **DETENUTI STRANIERI**

- Detenuto straniero senza permesso di soggiorno	131
- Detenuto straniero con permesso di soggiorno	133
- Permesso di soggiorno per motivi di giustizia	133

# PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DIRITTI DELLA DIFESA - INFORMAZIONI RAPIDE SUL PROCESSO - RICORSO ALLA CEDU

## Motivi per cui si è in carcere

I motivi per cui si è in carcere possono essere i seguenti:

1. Si è stati arrestati in flagranza di reato<sup>1</sup>: significa che si è stati colti nell'atto di commettere un reato oppure si è stati inseguiti dalle forze dell'ordine subito dopo il reato oppure si è stati sorpresi con cose o tracce che fanno pensare che si è appena commesso un reato;

NOTA BENE Nel caso in cui si proceda per giudizio direttissimo si viene condotti in carcere a condizione che il pubblico ministero abbia disposto con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito (ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina) in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza<sup>2</sup> (art. 558 comma 4bis cpp).

2. Si è stati fermati perché gravemente indiziati di avere commesso un reato, significa che le forze dell'ordine pensano che la persona abbia commesso un reato e che, anche in relazione all'impossibilità di un'identificazione, ci sia il pericolo che possa fuggire;
3. Si è stati arrestati su ordinanza di un giudice, significa che il giudice ritiene che la persona abbia commesso un reato<sup>3</sup> e che, rimanendo in

---

1 Il testo dell'articolo 380 cpp - arresto obbligatorio in flagranza e dell'articolo 381cpp si trova nell'appendice alla fine del capitolo 1.

2 Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L.17 febbraio 2012, n.9 ha inserito i commi 4 bis e 4ter all'art.558 cpp

3 Il testo dell'articolo 384cpp - fermo di indiziato di delitto si trova nell'appendice alla fine del capitolo 1.



libertà, l'indagato possa reiterare la condotta criminosa oppure inquinare le prove oppure fuggire;

4. Si è stati arrestati perché si deve scontare una condanna definitiva ad una pena in carcere, significa che era in corso a carico della persona un procedimento penale che si è concluso con una condanna diventata definitiva.

**NOTA BENE** Il D.L. 26/06/2014 n.92 conv. L. 11/08/2014 n.117 ha modificato l'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 prevedendo che le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.

## Udienza di convalida - Art. 391 cpp

Al massimo entro 96 ore dall'arresto o dal fermo viene fissata l'udienza di convalida in cui si viene interrogati dal giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) alla presenza obbligatoria dell'avvocato.

A seguito dell'interrogatorio e sentiti il pubblico ministero (che può anche non comparire) ed il difensore, il giudice per prima cosa decide se l'arresto o il fermo sono stati eseguiti secondo la legge: in caso positivo convalida l'arresto o il fermo, in caso negativo non convalida.

A questo punto, se il giudice ha convalidato l'arresto o il fermo, il magistrato che fa le indagini (il pubblico ministero) può chiedere al giudice stesso che la persona venga tenuta in carcere o rimessa in libertà eventualmente con delle limitazioni.

Tale richiesta si fonda sulla ritenuta possibilità della sussistenza del pericolo che la persona stessa, in attesa del processo, possa:

- a. inquinare le prove;
- b. fuggire;
- c. commettere altri reati.

Alla luce di tale richiesta formulata dal pubblico ministero e sentite le osservazioni e le richieste del difensore, il giudice decide se tenere la persona in carcere (c.d. custodia cautelare in carcere) ovvero attenuare la custodia (arresti domiciliari) ovvero rimetterla in libertà con eventuali limitazioni (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per firmare, obbligo di dimora, divieto di espatrio).

Viceversa deve essere ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato:

- a) se l'arresto o il fermo sono avvenuti al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- b) se non sono stati rispettati i tempi per la celebrazione dell'udienza di convalida;
- c) se il giudice ritiene che non ci siano a carico della persona gravi indizi di colpevolezza.

Allo stesso modo a seguito della convalida dell'arresto la persona non può essere tenuta in carcere se può beneficiare della sospensione condizionale della pena (cioè se il giudice ritiene che non verrà condannato a più di due anni e che in futuro non commetterà altri reati).

Non può essere ugualmente tenuto in carcere, salvo eccezionali esigenze di tutela della collettività:

- a) la donna incinta o madre di prole convivente che ha meno di tre anni;
- b) la persona ultrasettantenne;
- c) la persona affetta da patologia tale che renda lo stato di salute incompatibile con la detenzione o la persona affetta da Aids conclamata;
- d) il padre di prole di età inferiore ai tre anni, se la madre è deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza.

Se il G.I.P., dopo aver convalidato l'arresto/fermo, decide che la persona deve restare in carcere, emette ordinanza di custodia cautelare in carcere, ed entro 10 giorni dalla comunicazione si può fare ricorso al tribunale del riesame, in composizione collegiale di 3 giudici, chiedendo il riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva (art.309 cpp.).

Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro 10 giorni dal momento in cui l'autorità giudiziaria procedente ha trasmesso al Tribunale gli atti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.

**NOTA BENE** Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.94 n. 10

ha modificato l'art. 275bis cpp prevedendo che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. La disposizione riguarda l'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", e cioè una procedura di controllo mediante mezzi elettronici che il giudice dispone in caso di concessione degli arresti domiciliari a meno che, valutato le esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, ne escluda la necessità. L'uso del braccialetto elettronico è subordinato però alla accertata disponibilità della polizia giudiziaria.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato negli il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti anzidetti.

## L'arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare

Anche in questo caso vale quanto enunciato sopra circa l'assistenza difensiva attraverso un difensore di fiducia o, in assenza, d'ufficio.

La legge prevede che venga fissato un interrogatorio (c.d. interrogatorio di garanzia) entro cinque giorni dall'arresto. In caso contrario, cioè nella ipotesi di violazione di questo termine, la persona va liberata.

Alla persona viene consegnata copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l'arresto (ordinanza di custodia cautelare).

In essa vengono indicati i seguenti dati:

1. il giudice che lo ha emesso;
2. i numeri di procedimento;
3. i dati della persona arrestata;
4. i fatti che sono oggetto di indagine;
5. gli indizi a carico della persona e le relative fonti;
6. i motivi per cui il giudice ha ritenuto necessaria la restrizione in carcere;
7. l'ordine del giudice con la data e la firma;

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia e alla presenza necessaria di un difensore la persona può esporre le sue difese o, analogamente a quanto avviene in sede di interrogatorio alla udienza di convalida, decidere di non rispondere.

L'interrogatorio in questione è finalizzato ad accertare se siano ancora sussistenti le condizioni che portarono all'arresto.

Il giudice può anche decidere che la persona venga liberata, posta agli arresti domiciliari o rimessa in libertà con delle limitazioni.

In ogni caso il procedimento penale continua a seguire il suo corso e, alla conclusione delle indagini, se il pubblico ministero ritiene di avere acquisito sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio chiede che la persona venga processata.

Anche nella ipotesi di una eventuale scarcerazione è pertanto importante che la persona mantenga i contatti con il suo difensore.

Il D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale al capo VII in tema di disposizioni relative alle misure cautelari, all'articolo 94 – ingresso in istituti penitenziari – stabilisce che il pubblico ufficiale preposto ad un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forma di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il comma 1 bis prevede che copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia sia inserito nella cartella personale del detenuto e che il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerti, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

**NOTA BENE** Il D.L. 26/06/2014 n.92 conv. L. 11/08/2014 n.117 ha sostituito il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in questo senso, prevedendo che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter (previsione della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora con la sostituzione con la custodia cautelare in carcere), e 280, comma 3 (la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni

e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della L. 02/05/1974, n. 195, e successive modificazioni, ma tale disposizione non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare), non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis (incendio boschivo), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 612-bis (atti persecutori) e 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo) del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 84, comma 1 (la propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo di pubblica cura o di assistenza ovvero, ove istituita, una casa famiglia protetta).

Il comma 3 dell'art. 275 del codice di procedura penale prevede che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 600-bis (prostituzione minorile), primo comma, 600-ter (pornografia minorile), escluso il quarto comma, e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuali di gruppo) del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

Si ricorda che sono intervenute alcune sentenze della Corte Costituzionale (di cui si darà conto subito dopo) che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3 c.p.p., nella parte in cui, sussistendo le esigenze cautelari, prevedeva l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere nel caso di alcuni delitti espressamente indicati (art. 416 bis c.p., art. 630 c.p., art. 609 octies c.p., art. 600 bis comma 1, art. 609 bis, 609 quater c.p., art. 575 c.p., art. 74 D.P.R. n°309/1990, ecc...).

L'elencazione dei delitti, consumati o tentati, previsti dai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p. risulta essere:

- » art.416 bis, comma 2, del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniera, con riferimento a coloro che promuovono, dirigono o organizzano);
- » art. 416 cp (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 cp (contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali); 474 cp (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); 600 cp (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 cp (tratta di persone); 602 cp (acquisto e alienazione di schiavi); 416bis cp (associazioni di tipo mafioso anche straniera); 630 cp (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- » i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bs cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- » i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990 T.U. stupefacenti (associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- » art. 291 quater del DPR 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- » art. 260 D.L. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- » delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo.

**NOTA BENE** Le sentenze della Corte Costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 comma 1 del D.L. 23 febbraio 2009, n.11 conv. L. 23 aprile 2009, n.38, nella parte in cui non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure:

- » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniera) del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 57 del 29 marzo 2013);
- » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare

- in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 110 del 3 maggio 2012);
- » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 18 luglio 2013);
  - » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 23 luglio 2013);
  - » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), primo comma, 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 265 del 21 luglio 2010);
  - » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 (omicidio) del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 164 del 12 maggio 2011);
  - » nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 (associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 22 luglio 2011).

## **Modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. N°309/1990) – Art. 73 Comma 5**

Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.94 n. 10 ha modificato in un primo momento – al quale come si vedrà verranno apportate ulteriori modifiche dal D.L. 36/2014 conv. L. 79/2014 -l'art.73 comma 5 del D.P.R.

309/90, cioè l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (e le altre condotte descritte all'art. 73, offerta, vendita, coltivazione ecc.) che, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze stupefacenti, viene considerata di lieve entità (in questi casi non c'è l'obbligo dell'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria): in particolare viene modificato il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole, abbassando il massimo edittale da 6 anni a 5 anni, mentre resta fissato in anni uno il minimo di pena (con multa invariata da euro 3.000 a euro 26.000). Ma soprattutto l'ipotesi attenuata diventa titolo autonomo di reato, sottratto al giudizio di comparazione con altre circostanze in specie aggravanti, che poteva comportare maggior gravità del trattamento sanzionatorio. La configurazione dell'ipotesi attenuata come titolo autonomo riduce anche i termini di prescrizione.

La modifica dovrebbe servire, nella ratio del Legislatore, a ridurre il sovraffollamento carcerario, con riferimento in particolare alle condotte di piccolo spaccio poste in essere da assuntori di sostanze, anche se il limite della pena edittale consente ancora l'applicazione della misura cautelare carceraria.

**NOTA BENE.** Durante l'iter di conversione del decreto n. 146/2013 la Corte costituzionale (sentenza n.32/2014) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 T.U. stup. come modificato dalla legge Fini-Giovanardi (D.L. n. 272/2005 convertito nella legge 49/2006) per eccesso di delega ai sensi dell'art. 77 Cost., ripristinando la disciplina prevista dalla Legge 162/90 (cd. Jervolino-Vassalli) e quindi la distinzione tra droghe leggere e pesanti nonché il precedente trattamento sanzionatorio, con delicati problemi di diritto intertemporale.

Con il D.L. 36/2014 conv. L. 79/2014 si è andati a modificare ancora una volta il quinto comma dell'art. 73 T.u. stup., stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Il legislatore ha così ripristinato il vecchio quadro edittale previsto per i fatti di lieve entità aventi ad oggetto le droghe c.d. 'leggere' dal testo originario del t.u. (la c.d. legge Jervolino-Vassalli), estendendolo peraltro anche ai fatti corrispondenti aventi ad oggetto droghe 'pesanti', per i quali il t.u. originario prevedeva invece la pena della reclusione da uno a sei anni.

Così in questi casi è divenuta inapplicabile, ai sensi dell'art. 280 co. 2 c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere per i fatti di cui al comma 5.



Il nuovo limite massimo edittale di quattro anni di reclusione aprirà altresì agli imputati per i fatti di cui al quinto comma la possibilità di chiedere di essere ammessi al nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dei nuovi artt. 168-bis e ss. c.p., introdotti dalla legge n. 67/2014.

Con riferimento alla rideterminazione delle pene in sede esecutiva delle pene inflitte per delitti concernenti gli stupefacenti sulla base della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione è nel senso di ammettere, per coloro che sono stati condannati - con sentenza passata in giudicato - in forza dell'applicazione delle norme abrogate, la rimodulazione e riquantificazione della pena patita, riconoscendo al condannato definitivo, il diritto potestativo di chiedere la rimodulazione di un trattamento sanzionatorio, fondato su di una pena, che si ribadisce, è stata dichiarata illegale.

**NOTA BENE** Risulta modificato anche l'art. 19 co.5 in materia di processo minorile (DPR 448/1988), nel senso che ai fini della determinazione della pena per l'applicazione delle misure cautelari si deve tenere conto della diminuzione dell'età, ad eccezione che nei delitti di cui all'art. 73 co. 5 T.U. stupefacenti, al fine di salvaguardare la possibilità di applicare misure cautelari.

La nuova previsione appare di dubbia costituzionalità, creando una situazione di sfavore in base al mero titolo di reato, che peraltro punisce fatti di lieve entità.

## La nomina del difensore di fiducia

Ogni persona arrestata, fermata, raggiunta da ordine di esecuzione della pena o da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere può nominare un proprio difensore di fiducia, sia al momento dell'arresto sia in corso di detenzione. Ogni detenuto può nominare sino a due difensori di fiducia. In Italia non esiste la possibilità di difendersi da soli e pertanto, fino alla nomina del difensore, la persona è assistita dal difensore d'ufficio che lo Stato deve obbligatoriamente nominare.

La nomina del difensore di fiducia comporta la immediata estromissione del difensore d'ufficio. Il detenuto ha diritto di conferire subito con il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto temporale non superiore a 5 giorni. Tanto il difensore d'ufficio che quello di fiducia devono essere retribuiti, salvo che la persona detenuta possa

essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, se si trova in condizioni di disagio economico.

Nel momento dell'arresto in flagranza di reato oppure del fermo perché indiziato di aver commesso un reato o dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare viene chiesto subito alla persona privata della libertà di indicare un avvocato di fiducia. In sua assenza, viene assegnato un difensore d'ufficio, il cui nominativo e recapito si può trovare negli atti che vengono consegnati.

**NOTA BENE** Si ricordi che si può nominare un avvocato di propria fiducia in ogni momento e ciò comporta la immediata decadenza del difensore d'ufficio. L'art. 25 del DPR 230/2000 prevede che presso ogni istituto penitenziario sia tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

## Il patrocinio a spese dello Stato

È un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e di consulenza. È ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione. L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare i 11.369,24 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpéf) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.

Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti Irpéf (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del

coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.

Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1032,91 euro per ogni familiare convivente.

Può farsi assistere nei giudizi penali chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenni, o apolide residente in Italia.

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato.

Può fare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal funzionario che riceve la domanda o da altro pubblico ufficiale.

La domanda la può presentare l'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda, che viene inoltrata tramite la direzione del carcere.

**NOTA BENE** Per il richiedente detenuto o internato in un istituto in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero se è custodito in luogo di cura si applica l'art. 123 cpp<sup>4</sup>. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza la presentano o la inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il procedimento.

**NOTA BENE** Per i detenuti stranieri è necessaria copia di un documento di identità e la certificazione dell'autorità consolare riguardante i redditi prodotti all'estero.

In assenza di risposta dell'autorità consolare è sufficiente una autocertificazione.

## Il diritto all'interprete per i detenuti stranieri

Il detenuto che non conosce la lingua italiana ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Allo stesso modo, chi non comprende la lingua italiana ha diritto alla traduzione

---

<sup>4</sup> Il testo dell'articolo 123 cpp dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate si trova nell'appendice alla fine del capitolo 1

degli atti del procedimento nella lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese e spagnolo, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa.

In proposito, nel 2010 è stata emanata una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (la 2010/64/UE) sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Questa Direttiva (richiamando il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, l'art. 6 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) si occupa del diritto all'interpretazione in tutte le sue implicazioni: dalla necessaria assistenza sin dal primo atto del processo, passando per la previsione della traduzione in lingua di tutti gli atti considerati fondamentali per garantire il diritto di difesa, fino all'obbligo per gli Stati membri di apprestare rimedi in caso di contestazione sulla qualità dell'interpretazione se non ritenuta sufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

Lo Stato italiano ha dato attuazione a questa Direttiva con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32.

Viene così modificato l'art. 104 c.p.p. in materia di colloqui del difensore con l'imputato in stato di custodia cautelare e l'art. 143 c.p.p., ora rubricato "diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali".

Innanzitutto viene stabilito il diritto all'assistenza gratuita di un **interprete** per l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato che non conoscono la lingua italiana, al fine di conferire con il difensore.

Inoltre, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze a cui partecipa.

Viene anche sancito anche uno specifico diritto alla **traduzione scritta** degli atti fondamentali del procedimento penale (informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna), entro un termine congruo a consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa.

La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

Il D.Lgs. n°32/2014 non prevede particolari sanzioni processuali per l'inosservanza di queste disposizioni.

Tuttavia, è opinione diffusa, anche in giurisprudenza, che in questi casi si possa configurare una nullità a norma dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., correlata quindi alla violazione delle disposizioni concernenti l'assistenza e l'intervento dell'imputato.

**NOTA BENE** Come ricordato il comma 1 bis dell'art. 94 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale al capo VII in tema di disposizioni relative alle misure cautelari prevede che copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia sia inserito nella cartella personale del detenuto e che il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerti, se del caso, con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustri, ove occorra, i contenuti.

## Il Tribunale del riesame

Nei confronti della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip o del provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo è ammesso il ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione ad un Tribunale composto da tre giudici: il Tribunale della libertà.

Questo Tribunale riesamina gli atti sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento limitativo della libertà personale e valuta se ci sono le condizioni perché la persona debba rimanere in carcere o debba essere scarcerato (art.309 cpp).

Al Tribunale della libertà possono essere appellati anche tutti i provvedimenti del giudice che rigettano eventuali istanze di revoca o sostituzione della custodia in carcere formulate dal detenuto (art.310 cpp).

## Scarcerazione - Elezione di domicilio

Nel momento in cui si è scarcerati la persona è invitata ad effettuare la c.d. elezione di domicilio, ossia ad indicare il luogo nel quale vuole che gli siano consegnati i documenti riguardanti il processo.

A seguito di tale elezione di domicilio, tutti gli atti relativi al procedimento verranno mandati all'indirizzo indicato ed è quindi importante che presso

tale indirizzo ci sia effettivamente la persona di cui trattasi o, in alternativa, qualcuno che può comunque ricevere gli atti.

Poiché tutti gli atti verranno mandati presso tale recapito potrebbe accadere che, nell'ipotesi in cui gli ufficiali giudiziari non trovassero nessuno, si svolga il processo senza che la persona ne sia effettivamente a conoscenza e tuttavia il processo sarà comunque regolare.

E' possibile, ed in taluni casi preferibile, che la persona scelga di ricevere gli atti relativi al processo unicamente presso il suo avvocato (c.d. elezione di domicilio presso il difensore). In questo caso, occorre però che la persona mantenga i contatti con il suo avvocato.

## Il processo

Al termine delle indagini, se il pubblico ministero riterrà che vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, chiederà che si celebri il processo. Per alcune tipologie di reato si svolge prima una udienza (c.d. udienza preliminare) davanti al giudice per l'udienza preliminare.

La finalità dell'udienza preliminare è quella di accertare, nel contraddittorio tra le parti (pubblico ministero e difesa), se vi siano sufficienti elementi per un processo in tribunale. E' la sede in cui l'imputato deve, se ritiene, avanzare richiesta di patteggiamento della pena o richiesta di giudizio abbreviato, scegliendo in tal modo di definire il procedimento alla stessa udienza preliminare.

Qualora il giudice per l'udienza preliminare (Gup) ritenga sufficienti per un processo gli elementi addotti dall'accusa emette decreto che dispone il giudizio con l'indicazione del giorno, dell'ora e del Tribunale avanti al quale si terrà il processo. Viceversa, disporrà con sentenza (c.d. sentenza di non luogo a procedere) la fine del procedimento.

Per altri reati, invece, l'udienza preliminare non viene celebrata e la persona viene direttamente convocata avanti al giudice del tribunale con decreto di citazione a giudizio.

Anche in questo caso prima che inizi il processo la persona, con l'assistenza del suo difensore, può decidere se farsi giudicare con il rito ordinario oppure optare per il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Può anche accadere che si salti la fase dell'udienza preliminare, perché la persona vede consegnarsi un decreto di giudizio immediato. Qualora infatti pubblico ministero e giudice ritengano evidente la prova della colpevolezza, attraverso questo strumento evitano l'udienza preliminare e convocano la persona direttamente innanzi al tribunale.

A seguito della consegna del decreto di giudizio immediato **è molto importante** che si prenda subito contatto con il difensore, in quanto la richiesta di eventuali riti alternativi che danno diritto ad uno sconto di pena va effettuata obbligatoriamente **entro 15 giorni dalla consegna del decreto di giudizio immediato**.

Anche se tale richiesta può essere fatta personalmente dall'interessato è sempre meglio consultarsi con il difensore.

## Giudizio direttissimo art. 558 cpp

Nei casi di arresto in flagranza il pubblico ministero può richiedere la celebrazione del processo con rito direttissimo. In tal caso, l'arrestato viene condotto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio entro 48 ore. L'udienza di convalida in questo caso si svolge davanti al Tribunale (anziché davanti al giudice per le indagini preliminari). In caso di convalida dell'arresto si viene processati subito dopo. Il difensore può chiedere un termine per preparare la difesa: in questo caso, il processo viene rimandato di qualche giorno.

Resta possibile la scelta di celebrare il processo attraverso uno dei riti c.d. alternativi (giudizio abbreviato o "patteggiamento") che, nella eventualità di una condanna, danno diritto ad uno sconto di pena.

Quando il giudice non tiene udienza, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o che ha avuto in consegna l'arrestato gliene dà immediata notizia e presenta l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro 48 ore dall'arresto.

In questi casi (comma 4bis) il p.m. dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 284 cpp (nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero ove istituita in una casa famiglia protetta).

In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso

di pericolosità dell'arrestato, il p.m. dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.

In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità e di urgenza, il p.m. dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito (ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina).

Nei casi previsti dall'art 380 cpp (arresto obbligatorio in flagranza) comma 2, lettere e bis) ed f), il p.m. dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Analogamente a quanto detto sopra, in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità e di urgenza, il p.m. dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito (ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina).

## I riti cosiddetti alternativi

Al fine di velocizzare i tempi processuali il legislatore, come si accennava sopra, ha dapprima introdotto e poi incentivato il ricorso ai c.d. riti alternativi (in particolare, per quel che ci interessa in questa sede, rito abbreviato e "patteggiamento").

La persona indagata o imputata direttamente o il difensore, munito all'uopo di procura speciale, possono scegliere, entro un termine perentorio (es. all'udienza preliminare quando ne è prevista la celebrazione o prima dell'apertura del dibattimento), di avvalersi di questa diversa forma di celebrazione del processo.

Il giudizio abbreviato, se tempestivamente chiesto dall'imputato, non può essere rifiutato dal giudice, e comporta automaticamente in caso di condanna lo sconto di 1/3 della pena inflitta.

Con il rito abbreviato non si celebra la fase dibattimentale ed il processo viene deciso dal giudice "allo stato degli atti", ossia sulla base degli atti



presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma non è preclusa la possibilità di un giudizio di assoluzione e la eventuale sentenza di condanna può essere appellata.

Il c.d. "patteggiamento" ("applicazione della pena su richiesta", come lo definisce il codice) consiste invece in una forma di accordo tra le parti (pubblico ministero e difesa) sulla qualificazione del fatto e l'entità della pena da irrogare: anch'esso comporta lo sconto fino a 1/3 della pena inflitta e, diversamente dal rito abbreviato, l'impossibilità di proporre appello ma solo un eventuale ricorso per cassazione.

Nell'ipotesi del patteggiamento il giudice è chiamato unicamente a effettuare un vaglio sulla esatta qualificazione del fatto effettuata dalle parti e sulla congruità della pena concordata, senza nessun ulteriore approfondimento di merito e tuttavia riservandosi la facoltà di respingere l'accordo qualora non valuti corretta la qualificazione giuridica del fatto e incongrua la pena stessa.

## Sospensione del procedimento con messa alla prova

La legge n°67 del 28 aprile 2014 introduce, tra l'altro, la possibilità anche per gli adulti di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Vengono così introdotti gli art. 168 bis, ter e quater del codice penale, nonché un nuovo Titolo V bis nel Libro VI del c.p.p. (dedicato ai "procedimenti speciali") e un nuovo Capo X bis nel Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.

L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;

- » Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena editale pecuniaria;
- » Nei procedimenti per reati puniti con la pena editale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria);
- » Per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale; furto aggravato; ricettazione; ...).

La messa alla prova comporta lo svolgimento di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede l'individuazione di una serie di elementi, tra i quali:

1. Le prescrizioni comportamentali relative alla dimora, alla libertà di

- movimento, ai rapporti con il servizio sociale, ...;
2. Gli impegni specifici che l'imputato assume per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché – se possibile – il risarcimento del danno. Inoltre vengono individuate le condotte volte a promuovere, sempre se possibile, la mediazione con la persona offesa (anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio);
  3. La prestazione di un lavoro di pubblica utilità, ovvero di una prestazione non retribuita (di durata non inferiore a dieci giorni) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
  4. Le modalità di coinvolgimento non solo dell'imputato, ma anche del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, se necessario e possibile.

La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere chiesta già nel corso delle indagini preliminari e comunque può essere proposta fino alla formulazione delle conclusioni a norma degli art. 421 e 422 c.p.p. (o negli altri momenti indicati, nel caso si proceda con un rito speciale) e viene disposta dal giudice con ordinanza, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (valutando anche l'idoneità del domicilio ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa).

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi di abitudine e professionalità nel reato, nonché di tendenza a delinquere (arti. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.).

Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi individuati devono essere adempiuti. Comunque, il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

- » Superiore a 2 anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria);
- » Superiore a 1 anno, quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il

corso della prescrizione del reato è sospeso.

Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per Cassazione l'imputato e il PM, anche su istanza della persona offesa.

La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita.

In caso di rigetto dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

Il periodo di prova può concludersi in due modi:

- » Con esito positivo: si estingue il reato per cui si procede (ma questo non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge).
- » Con esito negativo: il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere anche revocata, con ordinanza:

- » In caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- » In caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

L'ordinanza di revoca è ricorribile per Cassazione per violazione di legge. Quando la revoca diventa definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il PM – nel determinare la pena da eseguire – detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.

Ai fini della detrazione, 3 giorni di prova sono equiparati a 1 giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

## Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

La legge n°67 del 28 aprile 2014 (e la successiva legge n°118/2014, contenente la disciplina transitoria) introduce, tra l'altro, nel c.p.p. la nuova disciplina della "sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili".

Innanzitutto, dal processo penale viene eliminato l'istituto della "contumacia".  
Le nuove disposizioni vengono articolate fondamentalmente su 3 ipotesi:

1. La conoscenza certa dell'udienza del processo (udienza preliminare o udienza dibattimentale).  
In questo caso, il processo viene celebrato in assenza dell'imputato.
2. La conoscenza presunta dell'udienza per conoscenza certa del procedimento.  
In questo caso, il processo viene celebrato in assenza dell'imputato, ma l'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare.  
Sono poi previsti alcuni rimedi per l'imputato che fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.  
Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra l'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento la cui prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
3. La mancata conoscenza dell'udienza e del procedimento.  
In questo caso, il giudice dispone un primo tentativo di notifica personale all'imputato ad opera della polizia giudiziaria.  
Se questo non risulta possibile (e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.), viene disposta la sospensione del processo per assenza dell'imputato.  
Durante la sospensione possono essere acquisite le prove non rinviabili.  
Alla scadenza di un anno (ma anche prima, se ne ravvisa l'esigenza), il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato e così provvede a ogni successiva scadenza annuale.  
Se le ricerche hanno buon esito o comunque viene acquisita la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo.  
Durante la sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, il corso della prescrizione rimane sospeso (con i limiti previsti dall'art. 161 comma 2 c.p.p.).

Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

## Il lavoro di pubblica utilità per le persone tossicodipendenti

La norma di riferimento è l'art. 73 del T.U. stupefacenti (D.P.R. n°309/1990), ai commi 5, 5 bis e 5 ter.

Quando i reati di "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope" sono considerati di "lieve entità" per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze e sono commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice – con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del c.p.p. – su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del d.lgs. n° 274/2000, per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del d.lgs. n°274/2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del c.p.p., tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita.

Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo.

Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

**NOTA BENE** Per effetto del d.l. n°78/2013 e delle modifiche ad esso apportate in sede di conversione dalla l. n°94/2013, le regole sopra enunciate si applicano anche nel caso di "reato diverso" da quelli indicati, purchè commesso, per una sola volta:

» da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze

- stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale;
- » per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione;
  - » salvo che si tratti di alcuni reati tassativamente indicati dall'articolo 407 comma 2, lettera a) del c.p.p. (devastazione, saccheggio e strage, guerra civile, associazione di stampo mafioso, ...) o di reato contro la persona.

## L'appello

Le sentenze di condanna possono essere impugnate presentando nei termini i motivi di appello alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, anche tramite l'ufficio matricola del carcere. Il giudice di appello è la Corte di Appello.

I motivi di impugnazione possono riguardare sia le ragioni della condanna, sia la eccessività della pena o il mancato riconoscimento di attenuanti.

E' venuta meno la possibilità che intervenga un accordo in questa fase concordando con il procuratore generale l'accoglimento di uno o più motivi di impugnazione, con rinuncia ad altri motivi, e conseguente riduzione della pena (cd. patteggiamento in appello) a seguito dell'abrogazione dell'art. 599 co.4 cpp per effetto della L.n. 125/2008.

## Il ricorso per cassazione (art. 606 e seg. cpp)

Il ricorso per cassazione per gli imputati è previsto nei casi di sentenze di condanna di secondo grado in alcuni casi di violazione di legge o di difetto palese di motivazione della sentenza.

La Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un giudice di legittimità e non può occuparsi della fondatezza della sentenza che si impugna, ma solo della sua regolarità.

Il difensore che propone ricorso deve essere iscritto all'apposito albo.

## Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), l'Unione Europea aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti

dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha istituito un sistema di tutela dei diritti fondamentali di natura prevalentemente giudiziaria imperniato sulla Corte europea dei diritti dell'uomo (per garantire, tra gli altri, la proibizione della tortura - art.3; il diritto alla libertà e alla sicurezza – art.5; il diritto ad un equo processo – art.6).

La Corte Europea (con sede a Strasburgo) svolge un ruolo sussidiario rispetto agli Stati membri che devono per primi rispettare e tutelare in modo effettivo i diritti e le libertà riconosciute ed elencate nella Convenzione mediante strumenti di diritto nazionale.

I cittadini degli Stati membri possono ricorrervi individualmente, qualora sostengano di essere stati vittime diretta di una o più violazioni da parte di uno o più Stati Membri.

È essenziale che, prima di adire la Corte, la parte ricorrente abbia esperito tutte le vie di ricorso interne previste dall'ordinamento dello Stato chiamato in causa che avrebbero potuto porre rimedio alla situazione lamentata. In caso contrario, è suo onere provare che tali vie di ricorso sarebbero state inefficaci.

**La parte lesa deve aver quindi già ottenuto la sentenza del Tribunale di primo grado, della Corte d'Appello e della Cassazione italiana.**

**La parte lesa deve aver quindi già ottenuto la sentenza del Tribunale di primo grado, della Corte d'Appello e della Cassazione italiana.**

**Il ricorrente ha sei mesi di tempo per adire la Corte dal momento in cui la più alta autorità nazionale (la Corte di Cassazione), ha emesso una decisione in merito al suo caso.**

Dopo aver affermato l'avvenuta violazione di uno o più diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, la Corte di Strasburgo può condannare lo Stato responsabile al risarcimento dei danni, al ripristino della situazione prima della violazione o alla equa soddisfazione se non è possibile rimuovere le conseguenze della violazione.

## **Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio**

La legge n°67 del 28 Aprile 2014 introduce, tra l'altro, alcuni principi e criteri direttivi in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, ai quali il Governo viene chiamato a dare attuazione.

Per quanto riguarda le pene detentive non carcerarie, viene innanzitutto previsto che le pene principali sono l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda.

La reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, (il "domicilio"), con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.

Disposizioni particolari sono previste per:

- » I reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni: in questo caso, la pena è quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare.
- » I delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i 3 e i 5 anni: in questo caso, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del c.p., può applicare la reclusione domiciliare.

In entrambi i casi:

1. Le disposizioni esaminate non si applicano nei casi di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere (art. 102, 103, 105 e 108 c.p.).
2. Il giudice può prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo previste all'art. 275 bis c.p.p. (braccialetto elettronico).
3. Il giudice può sostituire le pene stabilite così stabilite con quelle della reclusione o dell'arresto in carcere quando non risulta disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Nel caso di allontanamento non autorizzato dai luoghi in cui è in corso l'esecuzione delle pene, si integra il reato di evasione.
5. Sentiti l'imputato e il PM, può essere applicata anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità (ovvero una prestazione di attività non retribuita, non inferiore a 10 giorni, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato).

Ancora, la legge delega esclude la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il



risarcimento del danno.

La legge delega individuava un termine di 8 mesi dall'entrata in vigore della legge per dare attuazione alla delega.

Per quanto riguarda la riforma della disciplina sanzionatoria, il legislatore affida al Governo il compito di depenalizzare una serie di reati contenuti sia nel c.p. che nella legislazione speciale.

In particolare si prevede la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione di alcune materie (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ...).

La depenalizzazione riguarda anche alcuni reati del c.p. puniti con la pena detentiva (tra i quali ad esempio il delitto di atti osceni), nonché un reato (come quello di clandestinità previsto dall'art. 10 bis T.U. immigrazione) di forte impatto politico.

Oltre a questi casi, il legislatore individua delle ipotesi di decriminalizzazione (ossia abrogazione della fattispecie penale senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo), come nel caso dell'ingiuria.

La legge prevede un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge per dare attuazione alla delega.

## **Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto**

In attuazione della delega contenuta nella legge n°67/2014, il 18 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n°28, contenente "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto".

Il decreto entrerà in vigore il 2 aprile 2015, apportando modifiche sia al codice penale che a quello di procedura penale.

Viene introdotto un nuovo art. 131 bis c.p., in base al quale:

- » Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Questa disposizione si applica anche quando la legge prevede la

- particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
- » L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei seguenti casi: quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
- » Il comportamento va considerato "abituale" nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
- » Ai fini della determinazione della "pena detentiva non superiore a 5 anni", non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

Dal punto di vista processuale, vengono introdotte le seguenti regole:

- » Quando, per la particolare tenuità del fatto, viene richiesta l'archiviazione, il P.M. deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.  
Nell'avviso deve essere precisato che, nel termine di 10 giorni, è possibile prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione.
- » La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

## Appendice al capitolo 1

### Arresto obbligatorio in flagranza art.380 cpp

*Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.*

*2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:*

*a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;*

*b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;*

*c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;*

*d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;*

*d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo*

609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste

dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

### Arresto facoltativo in flagranza art. 381 cpp

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì

facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di

identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

## Art. 384 cpp Fermo di indiziato di delitto

Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel

*massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.*

*Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.*

*La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.*

### **Art. 123 cpp Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate**

*L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.*

*Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute*



*direttamente dall'autorità giudiziaria.  
Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce,  
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle  
altre parti private o dalla persona offesa.*

## LA FASE ESECUTIVA – ARRESTO A SEGUITO DELL'ORDINE DI ESECUZIONE – GIUDICE DELL'ESECUZIONE

### L'arresto a seguito di ordine di esecuzione o carcerazione - Art. 656 cpp

Come si diceva sopra si versa nella ipotesi dell'arresto per il fatto che si deve scontare una pena stabilita in una sentenza di condanna già definitiva (o perché si sono esauriti tutti i gradi di giudizio o perché non è stato proposto appello o ricorso nei termini).

Viene pertanto consegnata alla persona copia del provvedimento in questione nel quale è indicato anche in questo caso il nome del difensore di fiducia o di ufficio.

È importante anche in questo caso prendere contatto al più presto con il difensore in considerazione del fatto che contro l'ordine di carcerazione sono ammessi dei rimedi.

È importante ricordare la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 co.5 cpp.

#### ***Quando è possibile:***

se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a 3 anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter comma 1 della l. n°354/1975, o 6 anni nei casi in cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza corredata delle indicazioni e della documentazione necessaria volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 47ter (detenzione domiciliare) e 50 (ammissione alla semilibertà), comma 1 della L.26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 (affidamento in prova in casi particolari) del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli art. 90 e seguenti del citato testo unico l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

Il comma 7 dell'art. 656 cpp prevede che la sospensione per la stessa condanna non possa essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro 5 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto.

**NOTA BENE** Il d.l. n°78/2013 (convertito in l. n°94/2013) ha innalzato a 4 anni il limite di pena detentiva previsto per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei casi previsti dall'art. 47 ter O.P. comma 1: ovvero nei casi in cui è possibile ottenere la detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari (per persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, ...).

Viene così risolta un'incongruenza del vecchio sistema che prevedeva la possibilità di chiedere la detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni, ma la sospensione dell'ordine di esecuzione per chiedere la misura dallo stato di libertà per pene fino a 3 anni. Adesso le due cose vanno di pari passo.

Il problema oggi si pone per l'affidamento in prova al servizio sociale, dal momento che il d.l. n°146/2013, convertito in legge n°10/2014, ha esteso – in alcuni casi – la possibilità di chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale nel caso di pena, anche residua, non superiore a 4 anni.

**NOTA BENE** Il d.l. n°78/2013 (convertito in l. n°94/2013) ha previsto che il PM – prima di emettere l'ordine di esecuzione – trasmetta gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

In questo modo, la "soglia" dei 3 anni (o 4 o 6, nei casi indicati) per poter chiedere la misura alternativa dallo stato di libertà si alza di tutti i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata.

! Questa regola NON si applica ai condannati di cui all'art. 4 bis legge n°354/1975.

### **Quando non è possibile:**

In alcuni casi, la sospensione dell'esecuzione NON può essere disposta (nemmeno se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non supera gli anni 3 o gli anni 4 o 6, nei casi individuati).

Questi casi sono previsti nel comma 9 dell'art. 656 c.p.p., fortemente rimaneggiato, da ultimo, a seguito del d.l. n°78/2013, convertito in legge n°94/2013.

Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione opera:

- a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4bis<sup>1</sup> della legge n°354/1975 + delitto di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.) + delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'ipotesi prevista dall'art. 572 comma 2 c.p. + delitto di atti persecutori commessi nei confronti di minore, donna incinta o disabile ovvero con armi o da persona travisata (art. 612 bis comma 3 c.p.) + delitti di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.).

! Il divieto non opera, però, per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 T.U. stupefacenti (D.P.R. n°309/1990), ovvero agli imputati tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

In forza di questa disposizione, in corso di processo e quando ricorrerebbero i presupposti per la custodia cautelare, a questi imputati possono essere concessi gli arresti domiciliari: in due ipotesi, anche se si tratta di condannati per uno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P. (precisamente, in caso di rapina aggravata e estorsione aggravata), comunque all'interno di una struttura residenziale e sempre che non sussistano collegamenti con la criminalità organizzata.

- b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva

**NOTA BENE** Oggi, il divieto NON opera più per i condannati ai quali è stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'articolo 99 comma 4 c.p.<sup>2</sup>.

---

1 Il testo dell'articolo 4bis della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni si trova nell'appendice alla fine del capitolo 2

2 Il testo dell'articolo 99 del codice penale si trova nell'appendice alla fine del capitolo 2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n.49, la disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcolodipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può

**Per la trattazione delle misure alternative si rimanda più avanti alla parte dedicata nel capitolo 4.**

## Il giudice dell'esecuzione

L'ordinamento assegna la competenza a conoscere della esecuzione della condanna ad un giudice definito "giudice dell'esecuzione".

Quest'ultimo è infatti competente su tutte le questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo per cui si è condannati. Il codice di procedura penale prevede che tale funzione di giudice dell'esecuzione sia svolta dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna oppure, nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello non limitatamente alla pena, dal giudice di appello.

A titolo esemplificativo il giudice dell'esecuzione è competente sulle questioni riguardanti l'amnistia, l'indulto e la legittimità dell'ordine di carcerazione, l'applicazione del reato continuato, la richiesta di restituzione in termini nel caso il condannato non abbia potuto presentare impugnazione in termini, nel caso che siano state emesse più condanne per lo stesso fatto.

## Indulto

In data 1 Agosto 2006 è entrata in vigore la legge che ha concesso l'indulto. L'indulto è una causa di estinzione della pena (a differenza dell'amnistia, che estingue il reato), nel caso di specie nella misura di anni tre e per quanto riguarda la pena pecuniaria nella misura di euro 10.000,00.

Si applica alle sentenze di condanna per reati commessi fino al 2 maggio 2006, con esclusione di alcuni reati (es. violenza sessuale, pedofilia, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa o terroristica ed altri). L'indulto viene revocato a chi nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio commette un delitto non colposo per il quale viene condannato ad una pena detentiva superiore ai due anni.

---

pregiudicare la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

L'applicazione dell'indulto deve essere applicato dal giudice dell'esecuzione e può comportare l'immediata scarcerazione qualora la pena, per effetto del provvedimento di indulto, risulti integralmente scontata.

L'articolo 79 della Costituzione prevede che l'indulto e l'amnistia sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'indulto o l'amnistia stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'indulto e l'amnistia non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

## Restituzione nel termine (art. 175 cpp)

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

La richiesta indicata è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

## Riparazione per l'ingiusta detenzione (art 314 cpp) Revisione della sentenza (art. 629 cpp) Riparazione dell'errore giudiziario

È utile sapere che sono previsti rimedi dall'ordinamento giuridico in caso di detenzione ritenuta ingiusta, con la possibilità di chiedere alla corte di appello competente una somma di danaro rapportata al periodo della detenzione, purché il comportamento della persona che ha subito la custodia cautelare non sia stato doloso o gravemente colposo.

È anche possibile, ricorrendone i presupposti, chiedere la revisione della sentenza di condanna che si ritiene ingiusta sempre alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha emesso la sentenza.

Nel caso di revisione della sentenza con conseguente proscioglimento la persona prosciolta ha diritto ad una equa riparazione rapportata alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari.

## La convenzione di Strasburgo

Per quanto riguarda ancora i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane va segnalata la possibilità prevista dalla convenzione internazionale di Strasburgo (21 marzo 1983), ratificata dall'Italia nel 1988, che questi ultimi possano con il loro consenso scontare la pena nel loro paese di origine, purché aderente alla Convenzione.

La domanda di esecuzione all'estero di una condanna comminata dall'autorità giudiziaria italiana presuppone che la stessa sia definitiva e relativa ad un fatto che sia previsto da entrambi i paesi come reato, la pena da scontare deve essere superiore a 6 mesi e deve esserci l'accordo dei due stati interessati.

In nessun caso le autorità italiane possono comunque consentire che l'esecuzione della pena inflitta in Italia avvenga in un Paese nel quale c'è il rischio concreto che la persona sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Per il detenuto straniero che volesse utilizzare la possibilità offertagli dalla convenzione di Strasburgo è a disposizione una apposita modulistica presso l'ufficio matricola del carcere.

## Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n.161

*Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.*

*Questa recente normativa è finalizzata ad agevolare l'esecuzione di pene detentive o misure privative della libertà personale nei paesi di origine delle persone straniere appartenenti all'Unione europea sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze emesse dagli stati membri. Lo scopo è quello di agevolare il reinserimento dei detenuti stranieri nel proprio territorio di appartenenza.*

Nel caso di una sentenza di condanna definitiva con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica, se la residua pena o misura di sicurezza da scontare sia superiore a sei mesi e il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna sia punito con una pena della durata massima non inferiore a 3 anni, il pubblico ministero che cura esecuzione della sentenza può disporre la trasmissione all'estero verso Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive, ovvero verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione, in questo caso richiedendo il consenso della persona condannata.

La decisione sul trasferimento è di competenza della corte d'appello individuata ai sensi dell'art.9 della legge.

La persona condannata non deve però essere sottoposta ad altro procedimento penale né essere in esecuzione di altra sentenza di condanna o di applicazione di altra misura di sicurezza, salvo diversa decisione dell'autorità che procede. Per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive, il pubblico ministero competente alla trasmissione all'estero è individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale.



## Appendice al capitolo 2

### Art. 4-bis L.354/1975

*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.*

*1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui agli articoli 416-bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.*

*1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere*

concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale,

realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al

comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

## Art. 99 cp - Recidiva

*Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.*

*La pena può essere aumentata fino alla metà:*

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;*
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;*
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.*

*Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.*

*Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.*

*Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.*

## MISURE DI SICUREZZA E PERICOLOSITÀ SOCIALE

L'art. 215 del codice penale prevede le specie di misure di sicurezza personali che si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
- 3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
- 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

- 1) la libertà vigilata;
- 2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
- 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre la sua assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Le misure di sicurezza possono essere applicate dal giudice nella stessa sentenza di condanna (e anche di proscioglimento) soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (art.202 cp).

Possono anche essere ordinate con provvedimento successivo nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena e, nei casi stabiliti dalla legge, in ogni tempo.

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti sopra indicati quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art.203 cp).

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133cp<sup>1</sup>.

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (art.207 cp). La revoca può essere ordinata anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.110/1974.

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa, operando il riesame della pericolosità.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta (art. 211 cp).

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati. In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva (art.213 cp).

L'art. 216 cp prevede che siano assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per

---

<sup>1</sup> Art.133 cp Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

- tendenza;
- 2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
  - 3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.

L'art. 217 cp prevede che l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312 cp (espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato), ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (art.679 cpp).

Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore art. 680 cpp.

Il tribunale di sorveglianza, fuori dai casi previsti dall'art. 579 commi 1 e 3 cpp, giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

L'art. 53 della L.354/1975 prevede che agli internati possa essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità'.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.



## Libertà vigilata (art. 228 cp)

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

## Ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222 cp)

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Ai sensi dell'art. 111 del DPR 230/2000 agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza in questione, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi dagli articoli 148 (infermità psichica sopravvenuta nel condannato), 206 (applicazione provvisoria di misure di sicurezza) e 212 secondo comma (casi di sospensione o trasformazione di misure di sicurezza – nel caso di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva colpita da sopravvenuta infermità psichica) del codice penale.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.253/2003, il giudice può adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, se idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo e a far fronte alla sua pericolosità sociale.

**NOTA BENE** Il Decreto Legge n°211/2011, come modificato dalla legge di conversione n°9/2012, prevedeva che – entro il 31 Marzo 2013 –

le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia fossero eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (anche con riguardo ai profili di sicurezza) definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Prov. Autonome.

Il termine, prima rinviato al 1 Aprile 2014, è stato poi ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2015 dal Decreto Legge n°52/2014, convertito – con modificazioni – dalla Legge n°81/2014.

Quest'ultima normativa introduce anche altre disposizioni significative:

- » Fino alla definitiva chiusura degli OPG, il giudice deve applicare la misura di sicurezza del ricovero in OPG solo nel caso in cui non ci sia altra misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a far fronte alla pericolosità sociale dell'autore di reato. Allo stesso modo deve provvedere il magistrato di sorveglianza chiamato ad accertare la pericolosità sociale del soggetto.
- » L'accertamento della pericolosità sociale deve essere effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 1332n°4 c.p. (ovvero delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo).
- » Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.
- » La legge di conversione introduce il principio in base al quale "le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima".

Per effetto di un accordo del 26 febbraio 2015 firmato in seno alla Conferenza Unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) viene stabilito, tra l'altro, il regolamento da applicare all'interno delle nuove residenze sanitarie.

In particolare, viene chiarito quanto segue:

- » "La territorialità si fonda sulla residenza accertata". Nel caso di persone senza fissa dimora e di nazionalità straniera resta fermo quanto disciplinato in precedenti Accordi della Conferenza Unificata (del 2009 e del 2011).
- » La gestione interna delle REMS compete esclusivamente al relativo personale. Invece, "i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell'internato".

## Assegnazione a una casa di cura e di custodia (art. 219 cp)

Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

**NOTA BENE** In questi casi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.249/1983, il provvedimento di ricovero in una casa di cura e custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica deve essere subordinato al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in un casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

**NOTA BENE** In questo caso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1102/1988, si è stabilito che il provvedimento di ricovero in casa di cura e custodia debba essere subordinato al previo accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente non solo nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta, ma anche nel momento della sua esecuzione.

**NOTA BENE** Il processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari riguarda anche le Case di Cura e Custodia.

Per le novità, si rimanda direttamente a quanto esposto nel paragrafo dedicato agli OPG.

# MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - BENEFICI PENITENZIARI

## Principi fondamentali e trattamento penitenziario

### *Art. 1 L. 26 luglio 1975, n.354 - Trattamento e rieducazione*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.

Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

### *Art. 15 L. 26 luglio 1975, n.354 - Elementi del trattamento*

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, su loro richiesta, a partecipare ad attività

educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

## **Il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza**

La legge 26 Luglio 1975 n. 354 disciplina la funzione e le competenze del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 op, vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e prospetta al Ministro della Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Inoltre esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti e sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Approva, con decreto, il programma di trattamento ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.

Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Ha la competenza a decidere con ordinanza sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento della liberazione anticipata e sui reclami presentati dagli stessi avverso i provvedimenti della amministrazione penitenziaria.

Il magistrato di sorveglianza decide inoltre con decreto motivato sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e internati.

Il magistrato di sorveglianza è competente anche per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza.

La stessa legge 354/75 prevede che in ogni distretto di corte d'appello sia istituito un tribunale di sorveglianza con competenza a decidere sulla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare, della semilibertà e della liberazione condizionale, sul rinvio

dell'esecuzione della pena nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 cp<sup>1</sup>, nonché su tutta quanto attiene alla revoca o cessazione di tali misure, nonché sui reclami in materia di permessi.

Il tribunale di sorveglianza è composto dal presidente, da un altro magistrato di sorveglianza e da due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

**NOTA BENE** Rispetto al passato, il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di sorveglianza, in alcune materie di competenza (come la conversione di pene pecuniarie, remissione del debito, esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata per il Magistrato di sorveglianza, la riabilitazione e la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova per il Tribunale di sorveglianza) possono emettere senza contraddittorio il provvedimento, che può essere opposto dall'interessato, ed in questo caso si instaura il procedimento camerale nel contraddittorio delle parti.

La semplificazione intende riservare la pienezza del contraddittorio alle questioni più afferenti ai diritti fondamentali, mentre il ricorso alla procedura più spedita prevista dall'art. 667 co. 4 cpp dovrebbe bilanciare il maggior carico di lavoro che grava sugli Uffici di sorveglianza con le modifiche apportate dalla nuova normativa.

Viene modificato l'art. 51 bis dell'Ordinamento penitenziario, nel senso che in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo di detenzione la prosecuzione della misura alternativa in corso sia affidata al Magistrato di sorveglianza, mentre il Tribunale verrà investito solo in caso di reclamo.

Infine, la nuova normativa interviene sulla disciplina delle deroghe alle prescrizioni applicate ai condannati sottoposti a misura alternativa, che spesso pesano sul carico di lavoro della Magistratura di sorveglianza, a volte per modifiche di scarsa rilevanza.

L'art. 47 co. 8 dell'Ordinamento penitenziario, come modificato, prevede che le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal Magistrato di sorveglianza anche in forma orale in caso di urgenza.

**NOTA BENE** Anche lo straniero detenuto senza permesso di soggiorno e senza documento di identità in corso di validità può essere ammesso, quando ricorrono gli altri presupposti, al lavoro all'esterno ed alle misure alternative alla detenzione.

L'identificazione avviene secondo i dati anagrafici della sentenza definitiva.

---

<sup>1</sup> I testi degli articoli 146 e 147 cp si trovano nell'appendice alla fine del capitolo 4

Gli uffici competenti devono rilasciare il codice fiscale ed una speciale autorizzazione al lavoro, valida fino alla cessazione della misura.

## Lavoro all'esterno (art. 21 op)

È una modalità di esecuzione della pena che consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale. Può essere previsto per:

- condannati in via definitiva per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere;
- condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis op dopo 1/3 della pena e comunque non prima di 5 anni;
- condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

È un provvedimento di natura amministrativa, concesso dal direttore ed approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel provvedimento dovranno essere indicate le prescrizioni a cui attenersi fuori dall'istituto di pena.

Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

**NOTA BENE** Il d.l. n°78/2013, convertito in legge n°94/2013, ha aggiunto il comma 4 ter all'art. 21 O.P., all'evidente scopo di allargarne le maglie.

Oggi i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Inoltre possono anche prestare la propria attività – a titolo volontario e gratuito – a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

Queste disposizioni *non* si applicano ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

## **Liberazione anticipata (art. 54 op e art. 103 dpr 230/2000)**

È concessa dal magistrato di sorveglianza.

Consiste in una riduzione della pena pari a 45 giorni, per ogni 6 mesi di pena espiata. Viene concessa a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

È riconosciuta anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.

Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto indicando, nell'istanza, i motivi.

**NOTA BENE Liberazione anticipata speciale** Con il D.L. 23/12/2013 n. 146 conv. L. 21/2/2014 n. 10 si è previsto che, per due anni dall'entrata in vigore del decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'art.54 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 sia pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, in caso di buona condotta (e non più 45 giorni). In sede di conversione sono stati esclusi dal beneficio, pure ancorato nel decreto a requisiti più stringenti, i condannati per i reati ricompresi nell'art.4bis O.p., cioè quelli di maggior allarme sociale, creando una denunciata, per alcuni, disparità di trattamento. E' altresì previsto che ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio, venga riconosciuto per ogni semestre la maggior detrazione di gg. 30, purché nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La competenza è sempre del Magistrato di sorveglianza.

## **Semilibertà (art. 48 op, art 50 op, 50bis op e art. 101 dpr 230/2000)**

È concessa dal tribunale di sorveglianza.

Consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Requisiti per accedervi:

- sottoposto ad una misura di sicurezza (in qualunque momento);



- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi (in qualunque momento);
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati di cui all'articolo 4 bis, comma 1 op);
- condannato al quale è stata applicata la recidiva reiterata ex art.99 comma 4 cp dopo l'espiazione di 2/3 della pena e nel caso di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell'art. 4bis op dopo l'espiazione di 3/4 della pena.
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 20 anni di detenzione.

**NOTA BENE** Per effetto del d.l. n°78/2013, convertito in legge n°94/2013, è venuta meno la precedente regola in base alla quale i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 cp potevano accedere alla semilibertà solo dopo l'espiazione di termini più lunghi (2/3 della pena e, nel caso di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell'art. 4bis op, dopo l'espiazione di 3/4 della pena).

L'ammissione al regime semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

La persona in semilibertà esce dal carcere la mattina e vi fa rientro secondo gli orari indicati nel programma di trattamento predisposto dal direttore del carcere e approvato dal magistrato di sorveglianza.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari.

**NOTA BENE** Il testo originario del d.l. n°78/2013 faceva cadere la regola stabilita dall'art. 58 quater comma 7 bis O.P., in base alla quale la semilibertà e altri benefici non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 c.p. La legge di conversione n°94/2013 non ha però confermato la soppressione.

## **Detenzione domiciliare (art. 47 ter op e art. 100 dpr 230/2000)**

È concessa dal tribunale di sorveglianza.

Il condannato definitivo che ha compiuto 70 anni può espriare la pena in detenzione domiciliare nella propria abitazione o in un altro luogo pubblico di

cura, assistenza e accoglienza se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p.

Questa disposizione non si applica a chi ha commesso i reati previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (delitti contro la personalità individuale) e dagli articoli 609bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale e dall'art. 51 comma 3bis cpp<sup>2</sup> e dall'art. 4bis op.

La detenzione domiciliare si applica anche a chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai 4 anni se:

- donna in stato di gravidanza; madre o padre (il padre deve essere esercente la potestà, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) di prole inferiore ai 10 anni con lei e/o lui convivente (anche in case-famiglia protette);
- persona in particolari condizioni di salute che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile anche parzialmente) o inferiore ai 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;

Per effetto del d.l. n°78/2013, convertito in l. n°94/2013, queste regole si applicano anche al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art 99 comma 4 c.p. (prima, solo se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superava i 3 anni).

Può scontare la pena in detenzione domiciliare la persona con una pena o residuo di pena non superiore a 2 anni, indipendentemente dalle condizioni sopra descritte, se non sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

Questa disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4 bis O.P.

Invece, per effetto del d.l. n°78/2013 convertito in l. n°94/2013, si applica al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art 99 comma 4 c.p. (prima, no).

La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la

---

<sup>2</sup> I reati menzionati dall'art. 51 comma 3-bis cpp si trovano nell'appendice alla fine del capitolo 4.

prosecuzione della misura, nonché quando vengono a cessarne le condizioni previste dalla legge.

L'allontanamento dal luogo stabilito per la detenzione domiciliare integra il delitto di evasione.

La condanna per evasione comporta la revoca del beneficio, salvo che il fatto non sia di lieve entità.

Questa formulazione della norma deriva dalle modifiche apportate dal d.l. n°78/2013, convertito in legge n°94/2013.

Precedentemente era previsto che la "denuncia per il delitto di evasione importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca".

Tuttavia, con sentenza n°173/1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui faceva derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato di evasione.

Il testo originario del d.l. n°78 è intervenuto abrogando tutta la disposizione, in tal modo non solo seguendo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ma addirittura finendo per eliminare la regola in base alla quale la detenzione domiciliare viene revocata in caso di condanna per evasione. La legge di conversione è però tornata indietro su questo ultimo punto, ristabilendo l'automatica revoca del beneficio in caso di condanna per il delitto di evasione, ma con una novità: ovvero, "salvo che il fatto non sia di lieve entità".

**NOTA BENE** Il testo originario del d.l. n°78/2013 faceva cadere la regola stabilita dall'art. 58 quater comma 7 bis O.P., in base alla quale la detenzione domiciliare e altri benefici non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 c.p. La legge di conversione n°94/2013 non ha però confermato la soppressione.

## **Detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies op)**

È concessa dal tribunale di sorveglianza.

Quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 47 ter, può essere concessa alla detenuta madre di prole di età non superiore a 10 anni dopo l'espiazione di un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli e non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti ex art. 4bis op, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno 15 anni può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza e accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiazione la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiaata nelle case famiglia protette, ove istituite.

Alle stesse condizioni previste per la madre tale misura può essere concessa anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

**NOTA BENE** Con riferimento alle detenute madri si ricorda che l'articolo 11 comma 9 op stabilisce che alle madri sia consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di 3 anni.

Al contempo la Legge 21 aprile 2011, n.62 (precisando che tali disposizioni si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata) in tema di misure cautelari ha stabilito che quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

In questi casi il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata.

Possono essere disposti gli arresti domiciliari in una casa famiglia protetta, ove istituita.

La medesima legge ha introdotto nella Legge 26 luglio 1975, n.354 l' art. 21-ter. (Visite al minore infermo), prevedendo che in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi – con le cautele previste dal regolamento – a visitare l'infermo.

La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore

a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

## **Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare (art. 58 quinquies op)**

Per quanto riguarda i controlli durante lo svolgimento della detenzione domiciliare, il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha introdotto un apposito articolo nell'Ordinamento penitenziario, l'art. 58 quinquies, che prevede che il Magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza possano prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sempre che siano nella disponibilità delle forze dell'ordine (così come si è visto per i controlli durante la misura cautelare degli arresti domiciliari).

## **Assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21 bis op)**

Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

## **L. 26 novembre 2010, n.199 e successive modificazioni. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi**

Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha stabilizzato la misura che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, che altrimenti non sarebbe stata più applicabile dal

1 gennaio 2014, essendo in origine prevista fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. La speciale previsione era stata introdotta con la L. n. 199 /2010 (che limitava la pena ad un anno, poi portata a mesi 18 mesi dal Decreto-Legge n. 211 del 2011 convertito nella Legge n. 9/2012).

La pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (per domicilio deve intendersi l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza).

Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.

Tale disposizione non si applica:

- a. ai soggetti condannati per taluno dei delitti ex art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;
- b. ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
- c. ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14 ter della medesima legge;
- d. quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

La direzione dell'istituto, anche a seguito della richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione, corredata da un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio.

Il provvedimento di rigetto può essere impugnato davanti al tribunale di sorveglianza.

## **Affidamento in prova ai servizi sociali in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990 e art. 99 dpr 230/2000)**

L'istanza deve essere rivolta al tribunale di sorveglianza.

Può esservi ammessa la persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residui di pena inferiori ai 6 anni (4 se per reati di cui all'art. 4 bis op), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della AUSL del territorio in cui si ha la residenza).

La misura può essere concessa anche più di 2 volte.

Il D.L. 23/12/2013 n. 146 conv. L. 21/2/2014 n. 94 n. 10 ha modificato l'art. 94 del D.P.R. 309/90, abrogando il 5° comma che prevedeva che l'affidamento in prova in casi particolari non potesse essere disposto più di due volte.

Tale modifica, nell'abrogare il divieto di concedere l'affidamento terapeutico al servizio sociale dopo la seconda volta, cerca di favorire comunque il recupero di persone tossicodipendenti, più esposte all'insuccesso della misura alternativa per effetto della fragilità della loro condizione.

## **Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendente o alcooldipendenti (art. 90 ss. D.P.R. 309/1990)**

Il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a chi deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati di cui all'art. 4 bis op) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza se la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio – riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

In questo caso la pena rimane sospesa per 5 anni e si estingue, con ogni altro effetto penale, se non viene commesso delitto non colposo punibile con la reclusione (altrimenti viene revocata).

## **Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 op e artt. da 96 a 98 dpr 230/2000)**

L'istanza deve essere rivolta al tribunale di sorveglianza.

Se la condanna o il suo residuo pena è inferiore ai tre anni, valutati i risultati dell'osservazione della personalità, il soggetto può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, nei casi in cui si può

ritenere che il provvedimento contribuisca alla reinserimento del reo e assicuri la prevenzione di recidiva: in tale periodo verrà seguito dall'ufficio esecuzione penale esterna.

L'esito positivo del periodo trascorso in affidamento estingue la pena e ogni altro effetto penale con pronuncia del tribunale di sorveglianza.

Può essere concessa la liberazione anticipata se ha dato prova di un effettivo reinserimento sociale.

Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

**NOTA BENE** Accanto alla previsione del limite di pena stabilito in anni 3 di reclusione, anche come pena residua, per accedere alla misura alternativa, il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha introdotto la possibilità di ottenere il beneficio anche quando il limite di pena, anche residua, è pari ad anni 4, tutte le volte in cui è possibile valutare positivamente la condotta tenuta dal condannato nell'anno precedente, a prescindere dal fatto che il periodo sia decorso in espiazione di pena detentiva, in misura cautelare o in libertà.

Al fine di incentivare il ricorso all'affidamento in prova si prevede l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della potestà di applicare in via d'urgenza l'affidamento in prova al servizio sociale, quando sussiste un grave pregiudizio nel protrarsi dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga, salva la decisione del Tribunale di Sorveglianza.

## Sospensione condizionata della pena detta "indultino" (legge 207/03)

Chi ha scontato almeno metà della pena e deve scontare ancora al massimo 2 anni per una condanna diventata definitiva prima del 22 agosto 2003 può ottenere il cosiddetto "indultino", cioè uscire dal carcere anticipatamente, ma con sottoposizione ad obblighi di varia natura. Ci sono delle limitazioni (ad esempio non può essere richiesto da chi è stato condannato per determinati reati). Decide il magistrato di sorveglianza.

### **IMPORTANTE:**

Se si non ritiene giusta la decisione si deve fare reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni da quando si riceve l'atto che ha respinto la domanda, indicando anche i motivi.



## Liberazione condizionale (art. 176 op e art. 682 cpp)

Può essere riconosciuta a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno 1/2 della pena inflitta qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se condannato all'ergastolo gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenerla bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. È subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ai sensi degli artt. 185 e ss c.p. (restituzioni e risarcimento del danno), salvo si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Decide il tribunale di sorveglianza.

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.

La liberazione condizionale è revocata, se la persona commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

## Espulsione quale misura alternativa "atipica" della detenzione

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, irregolarmente presente in Italia, detenuto per una condanna definitiva con pena – o residuo di pena da scontare – inferiore ai due anni (a meno che si tratti di delitti particolarmente gravi), può fare istanza di espulsione dal territorio nazionale rivolta al magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza può procedere d'ufficio.

Si tratta di una sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni).

L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti particolarmente gravi (quelli dettagliatamente elencati nell'art. 407, comma 2 lettera a) del cpp, ovvero devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi; omicidio (anche tentato); sequestro di persona a scopo di estorsione (anche tentato); rapina ed estorsione aggravate; sequestro di persona; terrorismo ed eversione; traffico o detenzione di armi da guerra; traffico o detenzione di stupefacenti, in associazione o aggravato; reati connessi alla prostituzione minorile e alla pedo-pornografia; reati sessuali; inoltre per i delitti previsti dal T.U. immigrazione previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3 bis, 3 ter).

L'espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, al quale lo straniero può opporsi entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza.

Fino alla scadenza del termine, o, se è stata fatta opposizione (in cui si può sostenere che ci si trova in una condizione di inespellibilità), fino alla decisione del tribunale di sorveglianza l'espulsione non può essere eseguita.

E' preliminarmente necessario che sia stata accertata definitivamente la sua identità e le autorità del paese di origine abbiano rilasciato i documenti necessari per il rimpatrio.

Può quindi essere opportuno, se il cittadino straniero ha chiesto l'espulsione, che egli stesso produca eventuali documenti di identità in suo possesso, per tentare di ridurre i tempi di decisione dell'istanza.

Questa espulsione deve sempre essere eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, e il cittadino straniero resta in carcere sino a quando non è possibile eseguire l'espulsione, cioè sino all'acquisizione dei documenti di viaggio.

Se la pena è stata scontata interamente in carcere, questa espulsione non può più essere eseguita (ma il questore potrà comunque ordinare l'espulsione amministrativa dello straniero irregolare).

Da quando questa espulsione è stata eseguita, allo straniero è vietato il rientro

in Italia per dieci anni; dopo dieci anni, se il cittadino straniero non è rientrato in Italia, la pena è estinta (ossia si considera come interamente scontata). Se al contrario lo straniero rientra illegittimamente prima della scadenza del termine di dieci anni riprende immediatamente l'esecuzione della pena (il cittadino straniero viene quindi riportato in carcere per scontare il residuo di pena che era stato sostituito con l'espulsione).

**NOTA BENE** Esiste anche una ipotesi di espulsione disposta nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 16 co.1 TU immigrazione dal giudice al momento della sentenza o in caso di patteggiamento, nel caso in cui non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e la pena stessa non superi i due anni – espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione.

**NOTA BENE** Non possono essere espulsi (art. 19 D.L.vo 286/1998) i cittadini extracomunitari che potrebbero essere perseguitati, nel proprio Paese, per motivi razziali, religiosi, politici, o per condizioni sociali o personali, o se vi sia il rischio che i cittadini vengano rinviiati in un altro Paese dove sarebbero perseguitati. Non si possono espellere i cittadini stranieri minori di diciotto anni, o in possesso della carta di soggiorno rilasciata dalle autorità italiane, o conviventi con parenti o coniuge italiani, o donne in stato di gravidanza o con figli nati da meno di sei mesi.

**NOTA BENE** Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha inciso anche sulla disciplina della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, applicabile ai detenuti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. In realtà trattasi di misura che non ha le caratteristiche proprie della misura alternativa, essendo attivabile d'ufficio, senza consenso dell'interessato e senza valutazione di merito. Può essere utile strumento di deflazione carceraria.

La modifica riguarda l'art. 16 co. 5 Decreto Legislativo n. 286/1998.

E' prevista una procedura finalizzata alla compiuta identificazione dello straniero sin dall'arresto, al fine di agevolare la decisione dell'autorità giudiziaria e rendere possibile l'espulsione, che ha come presupposto la corretta identificazione dello straniero, accertamento spesso non semplice anche per la mancata collaborazione dei paesi di provenienza.

Ciò dovrebbe evitare che le procedure di identificazione si svolgano nei CIE. Si estende l'area applicativa della sanzione, che prevede appunto l'espulsione per i detenuti stranieri non appartenenti all'UE quando la pena residua è pari o inferiore ad anni 2 di reclusione, anche ai delitti meno gravi previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione e ai delitti, consumati e tentati, di rapina

aggravata (art.628, terzo comma, cp) ed estorsione aggravata (art.629, secondo comma, cp).

Viene risolta la questione, molto controversa in giurisprudenza, sulla possibilità di disporre l'espulsione, dopo aver sciolto il cumulo delle pene, nel caso di presenza di titoli di reato ostativi. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, anche in questi casi sarà possibile disporre l'espulsione, quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono, con aumento dell'utilizzo di questo strumento normativo.

## Permessi premio (art. 30ter op)

Possono essere richiesti dai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi al fine di consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

**Istanza** - va diretta al magistrato di sorveglianza il quale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del direttore del carcere, può concedere permessi premio per la durata non superiore ai 15 giorni e in ogni caso per non più di 45 giorni per ciascun anno di espiazione.

L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

**Requisiti** – questa parte della normativa sui permessi premio è stata modificata dal d.l. n°78/2013, convertito dalla legge n°94/2013.

Oggi, la concessione dei permessi è ammessa:

- a. nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni (prima erano 3), anche se congiunta all'arresto.
- b. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 4 anni (prima erano 3), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena e salvo quanto previsto per i condannati di cui all'art. 4 bis O.P.
- c. nei confronti di condannati alla reclusione per delitti indicati dall'art. 4 bis comma 1, 1ter e 1quater O.P., dopo l'espiazione di metà della pena e comunque non oltre 10 anni.
- d. nei confronti di condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

Il d.l. n°78, convertito dalla legge n°94/2013 ha aumentato anche la durata dei permessi premio per i minori di età (si passa da 20 a 30 giorni per

ogni singolo permesso e da 60 a 100 giorni complessivi in ciascun anno di espiazione).

Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo entro 24 ore dalla comunicazione al tribunale di sorveglianza.

## **Concessione di permessi premio ai recidivi (art. 30 quater op)**

Questo articolo è stato inserito dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta ex Cirielli) e stabilisce che i permessi premio possono essere concessi ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4 c.p. solo dopo l'espiazione di un periodo di tempo maggiore rispetto a quello degli altri detenuti.

Il testo originario del decreto legge n°78/2013 ha poi previsto l'abrogazione di questa disposizione, ma la legge di conversione ha reintrodotto le limitazioni originarie.

Pertanto, i permessi premio possono essere concessi ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata nei seguenti casi:

- a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni, anche se congiunta all'arresto, dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 4 anni, dopo l'espiazione di metà della pena e salvo quanto previsto per i condannati di cui all'art. 4 bis O.P.
- c) nei confronti di condannati alla reclusione per delitti indicati dall'art. 4 bis comma 1, 1ter e 1quater O.P., dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
- d) nei confronti di condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

## **Permessi per gravi motivi familiari (art. 30 op)**

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente il magistrato di sorveglianza può concedere ai condannati e agli internati il permesso per recarsi a visitare l'infermo, con le cautele previste dal regolamento e con la previsione della scorta.

Per gli imputati, durante il procedimento di primo grado, il permesso può essere concesso dal giudice presso cui pende il processo, dopo la sentenza di primo di grado dal presidente della corte d'appello.

I permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12.

Negli altri casi è punibile per il reato di evasione ex art. 385 cp.

## Appendice al capitolo 4

### Art. 146 cp Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

*L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

*1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;  
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;*

*3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.*

*Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.*

### Art. 147cp Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

*L'esecuzione di una pena può essere differita:*

1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

### Reati menzionati dall'art. 51 comma 3-bis cpp

Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere diretta a commettere riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; promozione e organizzazione dell'immigrazione clandestina in particolari circostanze), 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,



modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) , 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 (attività organizzative per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## DIRITTI E DOVERI DEL DETENUTO

Il primo impatto con il carcere si ha con l'ufficio matricola, dove vengono prese le impronte digitali, annotati i dati anagrafici e scattate le foto. Inoltre il soggetto deve dichiarare se ha problemi di convivenza con altri detenuti al fine di tutelare la sua incolumità personale.

Successivamente viene ritirato il denaro posseduto, l'orologio, la cintura, tutti gli oggetti di valore (anelli, catenine, ecc.) e gli altri oggetti che necessitano di un controllo: successivamente, tramite richiesta scritta al direttore, potrà essere ottenuta la restituzione della cintura e dell'orologio se di modico valore.

Il denaro ritirato verrà registrato su un "libretto" di conto corrente, nel quale è indicata la somma di cui il detenuto dispone e che verrà aggiornato con tutti i successivi carichi e scarichi. Il denaro è ricevibile tramite vaglia postale o deposito e viene utilizzato per acquistare i generi di sopravvitto; effettuare telefonate, ecc..

### Visita medica e colloquio psicologico

Viene effettuata una visita medica in cui è bene riferire al medico nella maniera più dettagliata possibile, anche fornendo eventuale relativa documentazione, di:

- eventuale assunzione abituale di farmaci;
- eventuali problemi di salute, allergie o altro;
- eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti e/o alcol;
- eventuali intolleranze alimentari o la necessità di diete specifiche.

Dopo la visita medica viene effettuato un colloquio con lo psicologo per rilevare eventuali problematiche relative allo stato di detenzione che si sta vivendo.

Con la visita medica e il colloquio con lo psicologo sono terminate le operazioni collegate all'ingresso ed il nuovo entrato verrà accompagnato nella sua cella. A questo punto l'agente di polizia penitenziaria farà firmare un foglio al detenuto nel quale sono descritte le condizioni della cella: è necessario controllare che effettivamente tutti gli oggetti siano nelle condizioni descritte, perché eventuali danni riscontrati in seguito, durante o al termine della carcerazione saranno

addebitati al detenuto.

All'ingresso in istituto, anche se a seguito di trasferimento, il detenuto ha diritto di informare i familiari che si trova in un determinato istituto penitenziario e questo può essere fatto tramite telegramma, o tramite lettera.

Le spese postali sono a carico del detenuto ma, se questi non ha denaro sufficiente l'amministrazione si fa carico della spedizione della lettera o del telegramma. Il necessario (francobollo e carta per la lettera, oppure l'inoltro del telegramma) va domandato con l'apposita richiesta scritta nella quale va specificata la mancanza di denaro.

Se il nuovo giunto è privo del difensore di fiducia, può nominarne uno tramite l'ufficio matricola dove trova anche l'albo degli avvocati del circondario.

L'ufficio matricola comunica al consolato o all'ambasciata del paese d'origine del detenuto straniero la sua presenza in carcere previo consenso del detenuto stesso, consenso che non è richiesto per i paesi per i quali la comunicazione è obbligatoria.

## Il personale dell'istituto

All'interno del carcere sono presenti diverse figure professionali:

- » il direttore;
- » i vicedirettori;
- » il comandante di reparto della polizia penitenziaria;
- » il responsabile dell'area educativa e gli educatori;
- » lo psicologo;
- » lo psichiatra;
- » gli operatori del Ser.T.;
- » il cappellano ed i ministri di culto;
- » il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- » il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

### *La direzione*

È costituita dal direttore e dallo staff dei vice-direttori: hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva.

Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario (art. 2 D.P.R. 30 giugno 2000, n.230) ed esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto. Decide, inoltre, sulle iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, sugli interventi all'esterno e sulle direttive da fornire agli operatori penitenziari (art.

3 c.2 D.P.R. 30 giugno 2000, n.230)

Si può chiedere, con lettera o "domandina", di conferire con il direttore e i vicedirettori al fine di esporre problemi personali o reclami relativi alla propria condizione detentiva.

### ***La polizia penitenziaria***

Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari è affidato al Corpo di polizia penitenziaria (art. 2 c.2 D.P.R. 30 giugno 2000, n, 230)

La polizia penitenziaria, inoltre, attende ed assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, partecipa, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro, all'attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva, espleta il servizio di traduzione ed il servizio di piantonamento nei luoghi esterni di cura dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva.

### ***L'educatore professionale e il trattamento***

È la figura che predisporre, organizza e coordina le attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori.

Partecipa, nell'ambito dell'équipe di osservazione e trattamento, alla definizione di un percorso finalizzato alla ricerca, da parte della persona detenuta, di una propria dimensione all'interno del contesto sociale. L'osservazione è condotta da un'équipe, costituita da una pluralità di attori, i quali operano secondo un approccio integrato e che, generalmente, sono il direttore dell'istituto, l'educatore, l'assistente sociale, l'esperto ex art. 80 op (psicologo, criminologo ecc.) e gli agenti della polizia penitenziaria. Collaborano, inoltre, alle attività di osservazione e trattamento il sanitario, i volontari, il cappellano e gli insegnanti nell'ambito di un gruppo allargato definito Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.). L'educatore, quindi, svolge il suo lavoro coordinando la sua azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione e collabora, inoltre nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali (art 82 c.3 op).

Come sancito dall'art. 1 op, il trattamento penitenziario deve essere:

- » conforme ad umanità;
- » rispettoso della dignità della persona;
- » non deve presentare alcuna forma di discriminazione;
- » improntato alla rieducazione e al reinserimento sociale ;
- » attuato secondo un criterio di individualizzazione in relazione alle specifiche caratteristiche e condizioni del soggetto.

In particolare l'art 13 della suddetta legge stabilisce che il trattamento tenga in considerazione i particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, che sulla base dell'osservazione scientifica venga compilato il programma di trattamento, il quale può essere integrato o modificato secondo le esigenze che si verificano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, i suoi successivi sviluppi e i risultati, sono inseriti nella cartella personale del detenuto.

L'art. 15 op individua gli elementi del trattamenti in istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia e sottolinea che ai fini del trattamento rieducativo al condannato e all'internato è assicurato il lavoro, salvo casi di impossibilità. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate dal regolamento interno (art. 16 op).

La legge 1 ottobre 2012, n.172 ha inserito nella legge 26 luglio 1975, n.354 l'articolo 13bis – Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori – che prevede che le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600quater. 1 –pornografia virtuale), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609 quater (tti sessuali con minorenni), 609 quinquies (corruzione di minorenni), 609 undecies (adescamento minorenni) del codice penale, nonché agli articoli 609bis (violenza sessuale) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo) del medesimo codice penale, se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata, dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza che valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica, ai sensi dell'art. 4bis, comma 1 quinquies, della presente legge, ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

### ***L'operatore del Ser.T.***

È dipendente dell'AUSL ma svolge, quotidianamente, la sua attività anche in carcere per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza. Questo operatore svolge assistenza sanitaria e riabilitativa, attraverso colloqui di orientamento e predisposizione di programmi terapeutici, anche concordati con i Ser.T. di riferimento.

### ***Gli uffici di esecuzione penale esterna***

L'U.E.P.E. si occupa del rapporto tra il detenuto ed il suo ambiente esterno

(familiare, lavorativo, abitativo, ecc.) e delle eventuali problematiche che possono esserci in tale contesto. In tal senso promuove i contatti con le risorse esterne e i servizi territoriali per aiutare la persona ad affrontare le difficoltà ad esse connesse, sia in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative), sia in vista della dimissione dal carcere, svolgendo, anche, azioni a favore delle famiglie delle persone detenute. In caso di ammissione a misure alternative il condannato che ne fruirà sarà seguito all'esterno, dall'Ufficio esecuzione penale esterna.

I parenti dei detenuti possono rivolgersi direttamente all'UEPE per chiedere l'intervento degli assistenti sociali.

Inoltre, l'U.E.P.E. è competente, per quanto previsto dalla Legge, nei confronti dei condannati che accedono alle misure alternative direttamente dalla libertà. Inoltre tali uffici, come da art. 72 op :

- svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste per il reperimento di informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative;
- propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che fanno richiesta di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare;
- controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative proponendone eventuali interventi di modifica o di revoca;
- prestano consulenza per favorire il trattamento penitenziario, su richiesta della direzione dell'istituto.

### ***L'assistente sociale***

L'assistente sociale esercita le attività elencate al precedente paragrafo nell'ambito dei centri di servizio sociale; espletano compiti di vigilanza e di assistenza per chi è sottoposto a misure alternative alla detenzione, di sostegno e assistenza nei confronti di chi è sottoposto a libertà vigilata, partecipano all'attività di assistenza ai dimessi (art. 81 op) e fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento con altre figure professionali.

### ***Lo psicologo***

È una figura professionale che viene attivata dalla direzione dell'istituto ai fini dell'osservazione e trattamento. Lo psicologo è, infatti, uno di quei professionisti esperti di cui l'amministrazione può avvalersi per le attività di osservazione e trattamento individuati dall'art. 80 op.

Sono presenti, inoltre, ma non dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria:

### ***Assistenti volontari***

Sono persone idonee all'assistenza e all'educazione che, su proposta del magistrato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria, operano con il coordinamento della direzione dell'istituto, fornendo sostegno morale ai detenuti e collaborando nell'ambito delle attività trattamentali in vista di un futuro reinserimento sociale. Si occupano, inoltre, di problematiche quali: il vestiario, le pratiche matrimoniali, l'incasso di assegni, le pratiche pensionistiche e possono collaborare alle attività ricreative e culturali sotto la guida del direttore dell'istituto. Queste attività svolte dai volontari non possono essere retribuite.

Gli assistenti volontari tengono regolari contatti con le altre figure professionali, in particolare con gli educatori, e possono collaborare con i centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie (art. 78 op).

Gli assistenti volontari penitenziari possono essere contattati attraverso apposita domanda.

### ***I mediatori culturali***

È una figura garantita attraverso la collaborazione con gli enti locali, in particolare Comune e Regione.

Opera un raccordo tra gli appartenenti alle varie culture, sia detenuti sia operatori nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento; presta sostegno ai detenuti stranieri a seconda delle necessità specifiche presentate dagli stessi (lingua, comprensione delle norme, religione, pratiche amministrative, ecc.).

È istituito apposito sportello all'interno dell'istituto.

Tramite richiesta scritta si può chiedere di avere un colloquio con gli operatori del carcere, con il magistrato di sorveglianza e con il provveditore regionale agli istituti di pena; a questi ultimi, compreso il direttore è anche possibile inviare domande e reclami scritti.

## **Il garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale (territoriale)**

È una figura professionale che si attiva quando viene segnalata una situazione che comporti la compressione di un diritto o il suo mancato

esercizio, intervenendo presso le istituzioni competenti al fine di sollecitare ogni utile intervento. L'art. 67 op comprende i garanti dei diritti dei detenuti fra le categorie di persone che possono avere accesso e visitare gli istituti di pena senza autorizzazione.

Il garante, inoltre, svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando la comunità locale al carcere.

### ***Art. 67 legge 26 luglio 1975, n.354 - Visite agli istituti***

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale;
- b) I ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) Il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni;
- d) I consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) L'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) Il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) Il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) Gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) L'ispettore dei cappellani;
- l) Gli ufficiali del corpo della polizia penitenziaria;
  - l bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
  - l ter) i membri del Parlamento europeo.

### ***Art.67 bis legge 26 luglio 1975, n.354 - Visite alle camere di sicurezza***

Le disposizioni di cui all'art. 67 si applicano anche alle camere di sicurezza. Con la **legge regionale 27 settembre 2011, n. 13 (che ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3)**, la Regione Emilia-Romagna ha istituito l'Ufficio del Garante regionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale la cui attività è orientata al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento



sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.

In ambito regionale sono presenti 5 garanti comunali a Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini.

*Per eventuali segnalazioni l'indirizzo del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, avv. Desi Bruno, è:*

**Viale Aldo Moro, 50  
40127 BOLOGNA**

## **Istituzione del Garante nazionale dei detenuti**

Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha istituito presso il Ministero di Giustizia il Garante delle persone detenute o private della libertà personale (che al momento della redazione di queste note non è ancora stato nominato), anche a seguito di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti avvenuta con L. 9 novembre 2012 n.195, che impone ad ogni Stato membro di dotarsi di un organo di vigilanza, anche se con caratteristiche di indipendenza dal potere politico ben diverse da quelle delineate nella nuova normativa.

Il Garante è costituito da un collegio di tre membri, tra cui un Presidente, che restano in carica cinque anni, non prorogabili, scelti tra persone che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani e che non possono ricoprire cariche elettive, istituzionali o di partito.

La nomina, a seguito di modifica intervenuta in sede di conversione del D.L. n. 146, avviene con decreto del Presidente della Repubblica.

L'Ufficio si avvale di risorse messe a disposizione dal Ministero di Giustizia, compreso il personale, ed è previsto un successivo regolamento per disciplinare struttura e composizione dell'Ufficio del Garante.

Il Garante nazionale si coordinerà con i Garanti territoriali già istituiti e svolgerà funzioni di vigilanza su tutti i luoghi dove si trovano persone private della libertà personale, senza autorizzazione, ivi compresi i CIE, Centri di identificazione ed espulsione.

Potrà consultare, con il consenso dell'interessato, i fascicoli personali, e richiedere informazioni alle amministrazioni interessate, nonché richiedere al magistrato di sorveglianza un ordine di esibizione in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione nel termine di trenta giorni, formulare raccomandazioni in caso di accertate violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero accertata la fondatezza dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 O.P., con l'amministrazione interessata che, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

Il Garante presenta a Camera e Senato e ai Ministeri dell'Interno e di Giustizia una relazione annuale sull'attività svolta.

## La richiesta scritta

La richiesta scritta è un modulo con il quale il detenuto presenta alla direzione tutte le necessità relative alla sua vita di relazione. Questo modulo va richiesto allo scrivano di sezione, compilato nelle parti riservate al richiedente e inoltrato alla direzione imbucandolo nell'apposita cassetta presente in ogni sezione.

Con essa si può richiedere di:

- » fare un telegramma o una raccomandata;
- » ritirare un pacco postale;
- » ricevere tramite colloqui quei generi che necessitano di autorizzazione;
- » un sussidio, se si trova senza soldi;
- » libri in prestito dalla biblioteca;
- » cambiamento di cella o di sezione;
- » effettuare colloqui con familiari o conviventi, visivi e telefonici;
- » effettuare colloqui con gli operatori penitenziari e non;
- » frequentare attività sportive, ricreative e culturali o di altro tipo;
- » chiedere le copie di atti e provvedimenti.

## Trasferimenti (art 42 op)

Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte, per il tramite dell'istituto:

- » al provveditore regionale agli istituti di pena, quando si chiede di essere trasferito in un carcere della stessa regione;

» al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando si chiede il trasferimento in un carcere extra-regionale.

Si ricorda che i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze di istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari e che deve essere favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie (art. 42 op).

**NOTA BENE** Ai sensi dell'art. 62 del dpr 230/2000, immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario (sia in caso di provenienza dalla libertà che in caso di trasferimento), al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto processo verbale. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e' presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'amministrazione. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto e' comunicato all'autorita' consolare nei casi e con le modalita' previste dalla normativa vigente.

## Le traduzioni

La legge definisce "traduzioni" le attività di accompagnamento coattivo da un luogo ad un altro di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità della persona o il pericolo di fuga o quando le circostanze ambientali rendono difficile la traduzione (art. 42 bis op). In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato.

La valutazione in ordine alla pericolosità o al pericolo di fuga viene effettuata al momento della traduzione dall'autorità giudiziaria che procede o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple come previsto dai decreti ministeriali.

Nelle traduzioni devono essere adottate le cautele necessarie per sottrarre le persone detenute dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

Come confermato dalla Circolare M.G.G.AFF.PEN. 8 aprile 1993, n.558 – Traduzioni di soggetti in condizioni di restrizione della libertà personale – art. 42bis op – la normativa è ispirata alla ragione di eseguire la traduzione nelle modalità attuative più rispettose dei diritti umani, con l'attività di accompagnamento coattivo che non sia, né appaia degradante o lesiva della dignità persona umana.

Occorre evitare che si debba assistere alla divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, di scene raffiguranti imputati o indagati in manette letteralmente aggrediti da fotografi ed operatori televisivi in occasione della loro traduzione negli istituti penitenziari o nelle aule di giustizia.

## I colloqui e le telefonate

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui sono regolati dall'art. 18 dell'ordinamento penitenziario e dall'art. 37 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario dpr 230/2000; le telefonate invece sono disciplinate dall'art. 39 del medesimo regolamento.

È possibile usufruire di sei colloqui mensili con congiunti o conviventi, della durata ciascuno di un'ora. Solo chi ha parenti residenti in un comune diverso da quello della casa circondariale e nella settimana precedente non ha fatto il colloquio ordinario può prolungare l'orario. I detenuti dell'art. 4 bis della legge 354/1975 primo comma primo periodo possono fruire di quattro colloqui al mese.

I colloqui possono essere effettuati con un numero massimo di tre persone per volta. Per congiunti si intendono in base all'art. 307 comma 4 del codice penale: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli affini nello stesso grado (sono però esclusi da questo elenco gli affini se il coniuge è morto e non sia nata prole), gli zii e i nipoti. Per conviventi si intendono coloro che risultano iscritti nel medesimo stato di famiglia. I detenuti comuni possono effettuare colloqui con i congiunti fino al quarto grado mentre i detenuti di cui

all'art. 4 bis della legge 354/1975 primo comma primo periodo possono effettuare colloqui con i congiunti fino al terzo grado.

In casi particolari (specificando il motivo in un'apposita richiesta) i colloqui possono essere consentiti anche con altre persone.

Fino a quando non si è svolto il processo di primo grado, l'autorizzazione ai colloqui viene concessa dall'autorità giudiziaria che procede; successivamente viene concessa dal direttore dell'istituto dove il detenuto si trova ristretto.

Il familiare può presentarsi in carcere portando con sé la propria carta d'identità e un documento che attesti il grado di parentela (lo stato di famiglia o un certificato storico rilasciato dal comune). I cittadini italiani possono autocertificare lo stato di parentela all'entrata. Per i cittadini stranieri, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del consolato che attesti il grado di parentela.

Sono altresì previsti colloqui ulteriori o la possibilità di trascorrere la giornata o parte della giornata insieme alla propria famiglia per il mantenimento dei rapporti familiari, concessi dal direttore sentito il gruppo di osservazione e trattamento (art. 61 dpr 230/2000).

Una volta intervenuta l'autorizzazione al colloquio al cittadino straniero, che si presenta in carcere per far visita ad un familiare detenuto, non dovrà essere richiesto alcun documento che dimostri la sua regolare presenza in Italia.

L'accesso per il colloquio con i familiari in carcere si configura come esercizio di un diritto, tanto da parte dei ristretti quanto da parte dei congiunti, e non come la fruizione di servizio pubblico.

Il personale del Corpo della polizia penitenziaria non dovrà richiedere allo straniero che accede alla struttura penitenziaria l'esibizione di alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legittimanti la presenza sul territorio italiano, né il cittadino straniero sarà tenuto a dimostrare in alcun modo la regolarità della sua posizione. Il mancato obbligo di verifica sulla regolarità dello straniero all'ingresso in carcere non esclude che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che in qualsiasi modo venga a conoscenza della sussistenza del reato di immigrazione clandestina, non sia tenuto, in via generale, a denunciare tempestivamente il reato all'autorità giudiziaria.

I detenuti possono fruire di una telefonata alla settimana con i congiunti o conviventi.

I detenuti di cui all'art. 4 bis, primo comma primo periodo, della legge 354/1975 possono fruire di sole due telefonate al mese. La telefonata ha

una durata di 10 minuti.

L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica va richiesta:

- » all'autorità giudiziaria che sta procedendo, fino alla sentenza di primo grado;
- » al direttore dell'istituto per i condannati e gli internati; al magistrato di sorveglianza per appellanti e ricorrenti.

La domanda va sempre presentata alla direzione dell'istituto, che nel caso la trasmetterà a chi di competenza, dopo la verifica del grado di parentela e che l'intestatario dell'utenza telefonica corrisponda al congiunto con cui si vuole parlare.

Ottenuta l'autorizzazione è necessario chiedere tramite richiesta scritta di fare la telefonata, specificando il giorno e l'ora in cui si richiede di effettuarla. Se si proviene da un altro carcere, dal quale si era già stati autorizzati ad effettuare telefonate ai familiari, è necessario presentare nuovamente la richiesta di autorizzazione ad effettuare le telefonate in questo istituto.

### **Autorizzazione a telefonate verso telefoni cellulari in casi particolari**

La circolare del Dap 0177644 del 26 aprile 2010 - Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi – emanata dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, ha stabilito che sia consentito ai soli detenuti comuni appartenenti al circuito media sicurezza il contatto telefonico su utenze di telefonia mobile, ricorrendo determinate condizioni: limitatamente alla verifica che nei precedenti 15 giorni il detenuto non abbia effettuato colloqui visivi o telefonici. Così il detenuto – attraverso apposita richiesta nella quale dovrà indicare l'impossibilità di avere contatti su utenze telefoniche a rete fissa ed il numero di cellulare dei propri congiunti, producendo la documentazione idonea a comprovare la titolarità dell'utenza – potrà essere autorizzato ad avere il contatto telefonico su utenze di telefonia mobile. Nel caso in cui il detenuto non possa produrre la documentazione che attesta la titolarità da parte del congiunto dell'utenza verranno immediatamente avviati gli accertamenti di prassi al fine di verificare l'intestatario dell'utenza in questione. In ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ove si sia constatato che effettivamente il ristretto non ha fruito di colloqui né di conversazioni telefoniche su numeri fissi durante il periodo dei 15 giorni, si autorizzeranno le chiamate verso il numero di telefono cellulare, a fronte dell'autocertificazione da parte del detenuto in cui si attesta che l'utenza di telefonia mobile è intestata al proprio familiare, anche a prescindere dall'ottenimento delle notizie eventualmente richieste agli organi competenti a confermare la titolarità

del numero telefonico. L'autorizzazione verrà, ovviamente, revocata ove dovesse successivamente giungere un riscontro negativo circa la veridicità delle dichiarazioni fornite dal detenuto.

La medesima circolare ribadisce che, nell'ottica di assicurare una piena tutela al diritto alla difesa, il detenuto ha la possibilità di fruire di contatti telefonici con il proprio difensore in aggiunta al limite numerico stabilito per le telefonate con i propri familiari, come quanto previsto in materia di colloqui visivi.

## **Posta ed oggetti dei quali è lecito il possesso**

Si possono ricevere quattro pacchi mensili tramite colloqui familiari, di peso non eccedente i 20 Kg mensili.

I pacchi possono anche essere spediti tramite posta ma in tal caso possono essere consegnati solo se nei 15 giorni precedenti non si è fruito di alcun colloquio visivo.

Si può inoltrare e ricevere posta senza limitazioni, nel caso in cui si sia privi del necessario per scrivere, l'amministrazione è tenuta a fornirlo. Si possono inviare anche lettere in busta chiusa, ma è necessario scrivere in modo chiaro il nome del destinatario (a chi va mandata) e, sul retro, il proprio nome e cognome.

Possono però essere disposte limitazioni alla libertà di corrispondenza per ragioni di indagine e di attività investigativa, nonché per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto (con le modalità e i limiti di cui all'art. 18 ter op).

Non è possibile adottare limitazioni quando la corrispondenza è indirizzata a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, difensori.

### ***Art. 18 ter comma 2 legge 26 luglio 1975, n.354 – Limitazioni e controlli della corrispondenza***

Non possono essere disposte limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica se indirizzata ai difensori, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate dall'art. 35 op (direttore dell'istituto, nonché ispettori, direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ministro della Giustizia, magistrato di sorveglianza, autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, presidente della giunta regionale, capo della Stato), ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari

preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

## La spesa, la cottura dei cibi e l'uso dei fornelli

È consentita la cottura dei cibi in cella con fornello a gas autoalimentato tipo camping, ad eccezione che nelle sezioni in cui sono allocati i detenuti in ragione delle condizioni di salute (vedi reparti infermeria e centri diagnostici e terapeutici)

Possono essere acquistati solamente i generi alimentari e di conforto elencati in un apposito tariffario tramite apposito modulo.

La circolare del Dap 21 ottobre 2011 emanata dal capo Dipartimento sull'ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti ed internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi ha elevato i limiti di spesa per gli acquisti e la corrispondenza a 800,00 euro al mese (200,00 euro la settimana), per comperare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite richiesta scritta, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

Per gli invii ai familiari e ai conviventi la misura mensile è euro 350,00.

## La scuola

All'interno degli istituti vi è la possibilità di partecipare a diversi corsi scolastici a livello di scuola dell'obbligo e di scuola secondaria superiore. E' altresì consentita la possibilità, per i detenuti che ne facciano richiesta, di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Sono inoltre organizzati dei corsi di italiano.

Il lavoro all'interno dell'istituto è compatibile con la frequenza a corsi scolastici. Negli istituti è favorito l'accesso dei detenuti alla consultazione di libri nelle biblioteche delle rispettive sezioni; la gestione di questo servizio è affidata agli educatori che si avvalgono della collaborazione di assistenti volontari e di rappresentanti dei detenuti. L'accesso ai locali delle biblioteche avviene in giorni ed orari prefissati per ciascuna sezione.



## La formazione professionale

All'interno degli istituti vengono organizzati dei corsi di formazione professionale.

Di tali corsi viene data informazione ai detenuti attraverso l'affissione, in appositi spazi nelle sezioni, dei bandi informativi sulla tipologia, il numero di partecipanti, i requisiti minimi di ammissione (per esempio la conoscenza della lingua italiana o la coerenza del corso che si vuole svolgere con la propria esperienza professionale pregressa) e la durata dei corsi. Per poter partecipare si dovrà compilare apposita richiesta. La selezione dei partecipanti sarà fatta dalla Direzione del carcere, che terrà conto anche delle esperienze professionali, formative e scolastiche precedenti della persona.

Al termine dei corsi di formazione professionale, se l'esito risulta positivo, viene di norma rilasciato un attestato che certifica la frequenza e riporta le specifiche attività svolte e si viene inseriti nella graduatoria del lavoro qualificato adeguato alla formazione svolta.

## Il lavoro interno

L'assegnazione dei detenuti al lavoro all'interno dell'istituto avviene in base a graduatorie fissate in due apposite liste:

- » una per l'accesso al lavoro generico;
- » una per l'accesso a lavori qualificati (muratore, manovale, imbianchino, cuoco, tipografo, ecc.).

Al momento dell'ingresso ogni detenuto è iscritto alla graduatoria generica e da quel momento inizia a decorrere la sua anzianità di disoccupazione. L'accesso alla graduatoria dei lavori qualificati avviene sulla base della professionalità, delle attività svolte precedentemente e documentate, delle attitudini professionali accertate da operatori qualificati, della posizione giuridica. Non è possibile l'ammissione a più di una qualifica.

Per essere ammessi ad attività lavorativa bisogna rivolgere istanza alla direzione, specificando se si vuole essere ammessi alla lista del lavoro generico o a quella del lavoro qualificato. I criteri in base ai quali poi vengono scelti i soggetti sono:

- » i carichi familiari;
- » professionalità e titoli di studio;
- » la qualifica professionale;
- » l'indigenza;

» l'anzianità di disoccupazione decorrente dall'inizio della carcerazione. Nel caso in cui il detenuto non rispetti i suoi compiti e i suoi doveri lavorativi, viene escluso dalle graduatorie, salvo che presenti un motivo giustificato ed adeguatamente certificato. Presentando un'istanza il detenuto può essere riammesso alle graduatorie. Sia l'esclusione che l'eventuale riammissione all'attività lavorativa è decisa dal direttore dell'istituto, dopo aver sentito anche il parere degli educatori, degli appartenenti al personale e degli esperti.

Ai detenuti che lavorano per le persone a carico sono dovuti gli assegni familiari secondo le modalità della legge. Questi assegni vengono versati direttamente alle persone a carico.

## Attività ricreative o sportive

Negli istituti vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative; esse sono inserite nell'ambito del trattamento rieducativo.

Nello svolgere tali attività la direzione può avvalersi della collaborazione di assistenti volontari.

Per chiedere di essere ammesso alle varie attività il detenuto deve presentare una richiesta scritta.

## Associazioni che operano nell'istituto penitenziario

Le associazioni che operano in collaborazione con gli istituti sono varie ed operano sia all'interno, attraverso i laboratori, sia all'esterno attraverso l'accoglienza di soggetti.

I detenuti possono contattare queste associazioni tramite richiesta scritta volta ad ottenere un colloquio con un volontario.

## La cella, igiene e prevenzione

La cella va mantenuta pulita e quando il detenuto non è in grado di provvedere a tale incombenza, per motivi di salute, provvedono, ex art. 6 dpr 230/2000, detenuti incaricati di svolgere tali mansioni e per le stesse retribuiti. Il materiale necessario per la pulizia della cella deve essere messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione penitenziaria ex art. 8 dpr

230/2000 e art. 8 della legge 354/1975, ogni detenuto ha facoltà di acquistare a proprie spese altri generi presso lo spaccio interno.

L'art. 5 op prevede inoltre che gli edifici penitenziari siano dotati di locali per lo svolgimento di attività in comune.

In carcere, gli spazi ridotti e la convivenza forzata possono comportare dei rischi seri per la salute.

È dunque indispensabile seguire con maggiore attenzione le elementari norme di igiene per ridurre il rischio di contagio causato da microrganismi (batteri, virus protozoi), funghi e parassiti.

Le norme da osservare sono molto semplici:

- » vanno chiesti detersivi e detergenti, forniti dall'Amministrazione penitenziaria, necessari alla pulizia dei lavandini e dei sanitari (meglio pulirli ogni volta se l'uso è in comune ad altre persone);
- » è consigliabile usare saponi liquidi con l'apposito erogatore e non le saponette perché queste sono spesso fonte di infezioni (alcuni microbi si moltiplicano dentro di esse e spesso gli spazi dei lavandini su cui sono appoggiate diventano culture di germi);
- » gli asciugamani, lo spazzolino da denti, il rasoio, il pettine e la spazzola non vanno scambiati per non contrarre malattie quali epatite, scabbia, funghi della pelle ecc.;
- » le stoviglie fornite dal carcere sono spesso in materiale plastico poco igienico.

È bene lavarle accuratamente con acqua calda e sciacquarle per evitare che rimangano tracce di detersivo.

## Diritto alla salute in carcere

Con il DPCM 1 aprile 2008 sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. A seguito della riforma in questione negli istituti penitenziari regionali l'assistenza sanitaria è erogata dalla Regione Emilia-Romagna.

Con tale riforma della sanità penitenziaria si è affermato il principio per il quale i detenuti e gli internati hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza al pari dei cittadini in stato di libertà.

Nella relazione sull'assistenza sanitaria erogata negli istituti penitenziari

regionali nell'anno 2011, a cura dell'assessorato competente, si legge che la pena deve essere attenta ai bisogni umani del condannato in vista del suo possibile reinserimento sociale, e fra i bisogni "umani" primari necessariamente deve essere contemplata la tutela del diritto alla salute. Il reinserimento sociale della persona detenuta potrà essere positivo se si innesta su uno stato di benessere psico-fisico. La Corte Costituzionale, con una serie di sentenze, ha espresso un concetto di "diritto alla salute" inteso come una pluralità di situazioni soggettive: il diritto all'integrità psico-fisica; il diritto alla salubrità dell'ambiente; il diritto degli indigenti alle cure gratuite; il diritto all'informazione sul proprio stato di salute e sui trattamenti che il medico vuole effettuare; il diritto alla partecipazione; il diritto di accesso alle strutture; il diritto del malato di comunicare con i propri congiunti; il diritto a prestare il suo consenso informato agli accertamenti e trattamenti sanitari propostigli.

Le prestazioni sanitarie sono organizzate nei singoli istituti per fornire l'assistenza primaria di base, per la salute mentale, per le dipendenze patologiche e per le medicine specialistiche.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 354/1975 ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i detenuti sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso in istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare eventuali malattie psichiche o fisiche e ad uno screening relativo alla malattie infettive. I dati sulla salute sono riservati e i medici sono vincolati dal segreto professionale. L'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il servizio sanitario fornisce i farmaci per le terapie prescritte: l'infermiere non può variare le dosi stabilite dal medico ed è vietato accumulare farmaci e cederli ad altri detenuti. Possono essere acquistati farmaci, prescritti dal medico, da parte del detenuto.

I detenuti possono richiedere, previa istanza indirizzata alla direzione, di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per i detenuti in attesa di primo giudizio, l'autorizzazione è concessa dall'autorità giudiziaria che procede. La direzione sanitaria dell'istituto riceve opportuna informazione al riguardo.

Per essere visitati dal medico è necessario prenotarsi la sera, lasciando il proprio cognome all'agente in servizio nella sezione: il medico passerà in visita il giorno successivo.

Se si accusa un malore improvviso, è indispensabile informare immediatamente l'agente in servizio nella sezione il quale chiamerà subito il medico per una visita urgente.

L'art.11 della legge 354/1975 prevede ancora che l'assistenza sanitaria debba essere prestata, nel corso della permanenza in istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

## Alimentazione

L'alimentazione è assicurata dall'amministrazione penitenziaria, deve essere adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima (art. 9 op) e prevede tre pasti al giorno (art. 11 dpr 230/2000).

Quantità e qualità sono regolate dalle tabelle a questo scopo approvate con decreto ministeriale.

I detenuti possono chiedere, con apposita richiesta scritta, di avere il vitto rispondente alla loro religione.

**NOTA BENE** La legge prevede l'istituzione in ogni carcere di una rappresentanza dei detenuti e internati designati mensilmente per sorteggio che controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del cibo.

Questa commissione, che è composta da tre detenuti/e, cui partecipa anche un delegato del direttore, assiste "al prelievo dei generi voluttuari, ne controlla la qualità e la quantità, verifica che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto" (articolo 9 op e articolo 12, dpr 230/2000).

Questa commissione ha anche il potere di controllare la qualità e i prezzi dei generi venduti allo spaccio, che comunque, per legge, non possono superare quelli comunemente praticati nel comune ove sorge il carcere. I prezzi vengono periodicamente controllati dalla direzione e resi noti ai detenuti.

I rappresentanti dei detenuti hanno diritto di esprimere le loro osservazioni al direttore.

Per le persone con problemi di salute, è previsto un vitto specifico, così come le donne incinte o puerpere. Per richiedere un vitto specificamente adeguato alla propria condizione di salute è bene parlarne con il medico, il quale può prescrivere una dieta appropriata cui l'amministrazione deve provvedere.

## Le spese processuali e di mantenimento in carcere

Questi costi, rimettibili, sono quelli che lo stato ha sostenuto per la celebrazione del processo e per il mantenimento in carcere del detenuto. La quota giornaliera di quest'ultima spesa è attualmente fissata in circa 1,80 euro e comprende il costo dei pasti e quello dell'uso del corredo personale, fornito dall'amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Per ottenere la remissione del debito è necessario essere in difficoltà economiche ed aver mantenuto una buona condotta durante la detenzione; in caso di accoglimento dell'istanza non si è più tenuti a pagare le spese suddette e verranno addebitate solo le spese di mantenimento per i mesi di detenzione in cui si è prestata attività lavorativa.

L'istanza di remissione del debito va presentata al magistrato di sorveglianza non appena ricevuto l'avviso di pagamento e questo comporta la provvisoria sospensione della procedura per il recupero delle somme dovute.

Quando terminerà la pena, il magistrato di sorveglianza valuterà se sussistono le condizioni per ottenere la remissione effettiva del debito. La retribuzione per i soggetti detenuti in via definitiva per il lavoro effettuato in carcere verrà suddivisa tra il fondo disponibile (quattro quinti) e il fondo vincolato (un quinto).

I soldi del fondo vincolato saranno disponibili a fine pena, ma in caso di motivata necessità che non possa essere soddisfatta dal fondo disponibile è possibile chiederne lo svincolo utilizzando l'apposito modulo, situato in sezione, da inoltrare al direttore.

## Diritto di voto

Le persone ristrette presso le case circondariali o gli istituti penali, sia in esecuzione pena che in custodia cautelare, che hanno mantenuto il diritto di voto, debbono poter esercitare tale diritto fondamentale per la vita democratica.

Per fare ciò le direzioni delle case circondariali o degli istituti di pena debbono predisporre per tempo, appena indetti i comizi elettorali, un sistema capillare di comunicazione alle persone detenute, esteso anche a quelle che faranno successivamente ingresso, con le informazioni indispensabili all'esercizio del diritto di voto.

Come è noto, le persone detenute al momento della consultazione elettorale possono esercitare il diritto di voto nel luogo di reclusione, ai sensi degli artt.

8 e 9 legge 23 aprile 1976, n.136, che avviene tramite la costituzione di un seggio speciale. L'esercizio di tale diritto è però subordinato ad alcuni adempimenti, che richiedono tempo e che non possono essere utilmente espletati se non attraverso una anticipata conoscenza degli stessi.

In particolare il detenuto deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, con in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la sua detenzione, al fine di consentire al sindaco l'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco, e di essere altresì munito della propria tessera elettorale. La richiesta può pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, ma è essenziale informare i detenuti della necessità di questi adempimenti, in modo che possano attivarsi.

La tempestiva informazione può favorire l'esercizio di un diritto fondamentale per la partecipazione alla vita politica del nostro paese delle persone detenute, che mai come in questo momento, hanno bisogno di sentire riconosciuto il loro diritto di cittadinanza.

## Religione e pratiche di culto (art. 26 op)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

## Le norme di comportamento

L'articolo 69 –informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria - del dpr 230/2000 prevede che in ogni istituto penitenziario debbano essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) e del dpr 230/2000, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

Il comma 2, come modificato dal dpr 5 giugno 2012, n.136 che ha modificato il dpr 230/2000, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e

dell'internato, prevede che all'atto di ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri, delle strutture e dei servizi ad essi riservati (la norma prevede che il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione).

L'osservanza delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria da parte dei ristretti deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

I comportamenti non consentiti e per i quali sono previste sanzioni disciplinari sono elencati all'art.77 dpr 230/2000, che costituisce il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

Le regole da questo sancite vanno rispettate. In particolare è indispensabile:

- » osservare le norme che regolano la vita dell'istituto;
- » osservare le disposizioni impartite dal personale;
- » avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.

### ***Infrazioni disciplinari (art.38 op e 77 dpr 230/2000)***

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

L'art. 77 del dpr 230/2000 prevede in particolare che le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

- 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- 6) simulazione di malattia;
- 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 op;
- 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;



- 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
- 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 op;
- 18) partecipazione a disordini o a sommosse;
- 19) promozione di disordini o di sommosse;
- 20) evasione;
- 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

### ***Sanzioni disciplinari (art. 39 op)***

Ogni infrazione al regolamento comporta una sanzione, che può essere:

- » il richiamo del direttore (è la sanzione più leggera);
- » l'ammonizione;
- » l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni;
- » l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per non più di dieci giorni;
- » l'esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave).

Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore; le altre dal consiglio di disciplina composto dal direttore, da un sanitario e da un educatore.

### ***Isolamento (art. 73 dpr 230/2000)***

L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. 3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

### ***Perquisizioni (art. 74 dpr 230/2000)***

Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 op sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenza deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista

dall'articolo 83 dpr 230/2000, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.

Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle forze di polizia e alle altre forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.

## **Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione (art. 41 op)**

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.

L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

## **Provvedimenti disciplinari in via cautelare (art. 78 dpr 230/2000)**

In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore

può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso un'infrazione sanzionabile con l'esclusione dalle attività in comune, che non può essere eseguita senza la certificazione scritta rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia, se del caso, la certificazione prevista dalla legge.

Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81 dpr 30 giugno 2000, n. 230.

La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

## **Procedimento disciplinare (art. 81 dpr 230/2000)**

Quando un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che un'infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

Il direttore (o comunque una persona del personale direttivo), alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre 10 giorni, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta la sanzione del richiamo del direttore (n.1 primo comma art 39 op - sanzioni disciplinari) e dell'ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati (n.2 primo comma art 39 op) convoca, entro 10 giorni dalla data della contestazione, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.

Nel corso dell'udienza del consiglio di disciplina l'accusato ha facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.

La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.

Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o all'internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.

Si precisa, quindi, che il procedimento per l'applicazione della sanzione ha varie fasi: la segnalazione dell'infrazione solitamente promossa dall'operatore penitenziario che viene a conoscenza dell'illecito. Questi trasmette al direttore un rapporto sulle circostanze del fatto. Il direttore venuto a conoscenza dell'infrazione è obbligato a contestare l'addebito al soggetto interessato, alla presenza del comandante.

Durante la contestazione il direttore deve informare il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe, inoltre, ha facoltà di svolgere ulteriori accertamenti sul fatto, al fine di decidere l'adeguata sanzione da applicare. In questo caso, il direttore dovrà convocare l'interessato in un'apposita udienza davanti a lui o al consiglio di disciplina. Il direttore quindi ha funzioni sia inquirenti che giudicanti. Nel corso dell'udienza il detenuto potrà esercitare la facoltà di esporre le proprie discolpe, che si configura come un vero e proprio diritto di difesa. Anche l'attività di contestazione dell'addebito con le formalità previste dalla normativa penitenziaria acquista un valore particolare tra le garanzie procedurali e costituisce un obbligo per il direttore ai fini della piena attuazione del contraddittorio nel procedimento disciplinare.

L'atto di contestazione, come espressamente previsto dalla norma, prevede la presenza di due soggetti, il direttore e il comandante, a garanzia di quanto contenuto nel verbale di contestazione, dove il detenuto può da subito rilasciare dichiarazioni a sua discolpa.

Se il direttore ritiene può delegare tale compito, ma in modo tale che venga pur sempre garantita la presenza di due persone, nel rispetto della normativa penitenziaria e da non affidare ad uno stesso soggetto più funzioni incompatibili.

Un atto di contestazione effettuato non nelle forme previste dalla normativa è illegittimo e può essere posto alla base di un reclamo al magistrato di sorveglianza avverso la sanzione irrogata e chiederne l'annullamento.

**NOTA BENE** Talvolta nell'esperienza della vita carceraria si è registrata la prassi della presenza, durante l'udienza del consiglio di disciplina ed in particolare quando l'accusato viene sentito ed espone personalmente le proprie discolpe, raccontando la successione degli accadimenti secondo la propria esperienza, di personale di polizia penitenziaria e talvolta anche dello stesso operatore che ha redatto il rapporto disciplinare.

Rispetto a tale prassi, peraltro minoritaria, si precisa che, laddove non si ravvisassero gravi e particolari esigenze di sicurezza, sarebbe opportuno che l'intero svolgimento dell'udienza del consiglio di disciplina avvenisse alla sola presenza dei componenti del consiglio di disciplina e dell'accusato.

## Diritto di reclamo (art. 35 o.p.)

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
- 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
- 4) al presidente della giunta regionale;
- 5) al magistrato di sorveglianza;
- 6) al Capo dello Stato.

**NOTA BENE** Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha modificato l'art. 35 O.p. inserendo anche i Garanti territoriali tra i destinatari dei reclami "generici" dei detenuti.

## Reclamo giurisdizionale (art. 35 bis o.p.)

Il D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10 ha introdotto l'art. 35bis O.p., che disciplina la decisione del magistrato di sorveglianza in sede giurisdizionale sui reclami dei detenuti concernenti le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa - art. 69 co.6 lett. a) O.p. - ; inoltre decide sui reclami relativi all'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dal regolamento, da cui derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 69 co. 6 lett. b) O.p., anch'esso modificato dalla normativa in esame.

In materia disciplinare il termine per il reclamo è sempre di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di accoglimento il magistrato di sorveglianza dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

Nel caso di reclamo contro atti ritenuti pregiudizievoli, una volta accertata la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, è previsto che il magistrato ordini all'amministrazione interessata di porre rimedio entro il termine indicato.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto a impugnazione l'interessato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, che può ordinarla indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto.

Può dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Può nominare anche un commissario ad acta.

Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il procedimento relativo al reclamo si svolge in camera di consiglio con maggiori garanzie rispetto alla precedente formulazione, essendo previsto lo schema procedimentale tipico previsto per il procedimento di sorveglianza ai sensi degli art. 666 e 678 cpp e l'amministrazione interessata, avvisata della data di udienza, ha diritto di comparire o di trasmettere osservazioni e richieste.

## **Reclamo al magistrato di sorveglianza (art. 69 comma 6 op)**

Il D.L. 23/12/2013 n. 146 conv. L. 21/2/2014 n. 10 ha sostituito il comma

6 dell'art. 69 O.p., stabilendo che il Magistrato di Sorveglianza provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

- a. le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolorpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5 (ossia relativamente alla sanzione disciplinare dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni e della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni), è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
- b. l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

Si precisa che l'art. 69 comma 6 della legge 354/1975 riconosce al magistrato di sorveglianza la possibilità di esercitare il solo controllo di legalità, e non anche di merito, circa l'esercizio del potere disciplinare da parte delle autorità titolari dell'azione disciplinare all'interno degli istituti di pena. La conseguenza pratica della competenza esclusivamente in ordine al profilo di legittimità è che se si fonda il reclamo su profili di merito, non indagabili, il magistrato dichiarerà il reclamo inammissibile.

Sono salvi, appunto, i casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5 (ossia relativamente alla sanzione disciplinare dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni e della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni) rispetto ai quali, nella nuova formulazione del comma 6 dell'art. 69 O.p., così come introdotta dal D.L. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/2/2014 n.10, il magistrato di sorveglianza può valutare anche il merito dei provvedimenti adottati.

Con riferimento alla normativa in questione, alcuni esempi di sindacato del magistrato di sorveglianza con profili esclusivi di legittimità

- » condizioni di esercizio del potere disciplinare (es. il reclamante deduce l'avvenuta irrogazione di una sanzione disciplinare in relazione ad un fatto non espressamente previsto come infrazione dal regolamento; il reclamante deduce la mancanza di motivazione del provvedimento con cui sia stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della sanzione);
- » costituzione dell'organo disciplinare (es. l'illegittima composizione del consiglio di disciplina, che deve essere composto dal direttore, che presiede, o in caso di impedimento di questi, dall'impiegato più alto in grado, un educatore e un sanitario);



- » competenza dell'organo disciplinare (es. sanzione di competenza del consiglio di disciplina irrogata dal direttore);
- » contestazione degli addebiti (es. mancata contestazione della fattispecie di illecito disciplinare che si intende sanzionare);
- » facoltà di discolta (es. nel caso in cui ci sia la lesione del diritto all'esposizione delle discolpe).

Il detenuto può chiedere alla Direzione di accedere agli atti del procedimento disciplinare con particolare riguardo alla copia del rapporto disciplinare e del verbale del consiglio di disciplina (con gli omissis del caso, con riferimento ai nomi e cognomi degli operatori penitenziari che hanno redatto il rapporto disciplinare e dei componenti del consiglio di disciplina).

La richiesta di accesso agli atti è legittimata dal fatto che il detenuto è titolare dell'interesse giuridicamente rilevante quale è quello del detenuto che intende reclamare avverso il provvedimento disciplinare.

### **Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo o delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati (art.35 ter o.p.)**

Il D.L. 26/06/2014 n.92 conv. L. 11/08/2014 n.117 ha stabilito che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b) – ossia riguarda l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge (L.354/75) e dal relativo regolamento (DPR 230/2000), dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (l'art. 3 della CEDU prevede che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espire pari, nella durata, a 1 giorno per ogni 10 durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai 15 giorni.

Coloro che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza.

L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura di euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale il detenuto ha subito il pregiudizio.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del D.L. 26/06/2014 n.92 conv. L. 11/08/2014 n.117, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di 6 mesi decorrenti dalla stessa data.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26/06/2014 n.92 conv. L. 11/08/2014 n.117, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari

esteri di tutte le domande presentate, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26/06/2014 n.92 conv. L. 11/08/2014 n.117.

## DETENUTI STRANIERI

Ai cittadini di Stati che non appartengono all'Unione Europea si applica il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche.

### Detenuto straniero senza permesso di soggiorno

E' straniero il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Lo straniero è senza permesso di soggiorno quando:

- » è entrato in Italia violando le leggi che regolano l'ingresso;
- » è entrato regolarmente ma poi non ha richiesto il permesso di soggiorno;
- » il permesso di soggiorno è stato revocato;
- » il permesso non è stato rinnovato.

Per lo straniero detenuto la legge italiana prevede l'espulsione che può avvenire quando è scarcerato oppure quando deve scontare una pena definitiva non superiore ai due anni (in quest'ultimo caso l'espulsione è decisa dal magistrato di sorveglianza e il detenuto può proporre opposizione entro dieci giorni dal provvedimento).

L'espulsione può esserci anche alla fine della custodia cautelare.

La L. n.161 del 30 ottobre 2014 ha modificato, riducendoli rispetto alla previgente normativa, i termini massimi di trattenimento presso il CIE stabilendo che, prima che l'espulsione sia effettivamente eseguita lo straniero può essere trattenuto per un massimo di 90 giorni in un centro di identificazione ed espulsione (CIE).

In questo caso è prevista una udienza davanti al giudice di pace alla presenza di un avvocato, che potrà chiedere che il trattenimento non prosegua e che potrà presentare un'opposizione al decreto di espulsione. La legge prevede che l'avvocato sia retribuito dallo Stato, anche quando è un avvocato di fiducia.

Sempre la L. n.161 del 30 ottobre 2014 ha stabilito che lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le

informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche.

L'espulsione può anche consistere in un ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni e se lo straniero non si allontana e viene rintracciato, è prevista la condanna ad una pena pecuniaria.

Anche contro questo provvedimento di espulsione si può presentare ricorso al giudice di pace e anche in questo caso la legge prevede che l'avvocato sia pagato dallo Stato.

Ci sono dei casi in cui lo straniero senza permesso di soggiorno non può essere espulso.

Questi casi sono:

- 1) se nello Stato di provenienza la persona può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
- 2) se la persona ha meno di diciotto anni;
- 3) se la persona convive con un parente italiano fino al secondo grado o con il coniuge italiano;
- 4) se è sposato con donna incinta o fino ai sei mesi dalla nascita del figlio.

Se lo straniero si trova in queste condizioni può richiedere il permesso di soggiorno e opporsi all'espulsione.

Un altro caso in cui lo straniero può ottenere il permesso di soggiorno è quello in cui dimostra di volersi sottrarre ai condizionamenti di un'associazione a delinquere e per questo può correre dei pericoli. In questo caso, normalmente su proposta del pubblico ministero, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per sei mesi, rinnovabile se lo straniero segue il programma di reinserimento che è stato prima concordato.

Anche lo straniero che si sia trovato in una condizione di particolare sfruttamento lavorativo può ottenere il permesso di soggiorno su proposta del pubblico ministero o con il suo parere favorevole.

Il permesso di soggiorno è rilasciato anche – a fine pena – allo straniero che abbia scontato una pena inflitta per un reato commesso quando era minorenni e che abbia dato prova di partecipare ai programmi di assistenza e integrazione concordati con gli educatori.

Lo straniero detenuto in custodia cautelare può ottenere anche misure

cautelari non carcerarie, come gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora o di presentazione ad un posto di polizia. In questo caso non può essere espulso e può soggiornare in Italia sino a quando dura la misura cautelare.

Lo straniero detenuto in espiazione di una condanna definitiva può, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, chiedere e ottenere di scontare la pena con una misura alternativa quale la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale. Anche in questo caso lo straniero non può essere espulso e può soggiornare in Italia fino al momento in cui finisce di scontare la pena.

## Detenuto straniero con permesso di soggiorno

Se lo straniero con permesso di soggiorno viene arrestato o condannato, non per questo perde automaticamente il permesso di soggiorno.

La legge prevede, però, che il questore possa far revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno quando ritiene che lo straniero sia pericoloso. La conseguenza successiva è l'espulsione dall'Italia.

Lo straniero condannato (anche in caso di patteggiamento) per alcuni tipi di delitti non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, a meno che ci siano altre circostanze che devono essere valutate dalla questura.

L'art. 4 del T.U. sull'immigrazione elenca questi tipi di delitti (fra gli altri, i reati relativi agli stupefacenti, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). Anche la condanna definitiva per reati relativi al diritto d'autore (esempio: vendita di cd duplicati abusivamente o di borse o vestiti con marchi contraffatti) comporta la perdita del permesso di soggiorno.

Si può presentare ricorso contro la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso deve essere presentato tramite un avvocato al tribunale amministrativo regionale.

Se durante il periodo di detenzione il permesso di soggiorno scade, è bene che il detenuto chieda il rinnovo. Spesso le questure, applicando una datata circolare del ministero dell'interno, rifiutano il rinnovo, ma è bene comunque avanzare la richiesta.

## Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

Può essere concesso, su richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la presenza dello straniero è ritenuta indispensabile per celebrare un processo per gravi reati. E' un permesso della durata di tre mesi, ma è prorogabile.

Lo straniero che si trova all'estero e che voglia entrare in Italia per partecipare a un processo che si sta celebrando contro di lui o nel quale lui è parte offesa può chiedere, anche se è stato espulso, l'autorizzazione a rientrare in Italia. L'autorizzazione è limitata al tempo del processo ed è concessa dal Questore del luogo ove si tiene il processo.

Attività di ricerca, elaborazione testi e stesura report a cura di  
Desi Bruno, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o  
limitative della libertà personale – Regione Emilia-Romagna  
Antonio Ianniello  
Giulia Cella  
Massimo Cipolla  
Michela Magri

Editing e coordinamento redazionale  
Anna Maria Zocca  
Federica Grilli

Traduzione  
INTRAS Congressi Srl

Stampa  
Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

Maggio 2013  
Marzo 2015 - ristampa aggiornata

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna  
Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva  
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà  
personale  
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna

[www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti](http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti)